

Circolare dicembre/2025

Paghe e Contributi

Calendario dicembre 2025	2
Conguaglio Contributivo di Fine Anno.....	3
Contributo aggiuntivo IVS 1%	3
Massimale contributivo e pensionabile	5
Fringe Benefit.....	6
Conguaglio Fiscale di Fine Anno	12
Il calcolo del conguaglio	12
Principio di cassa allargato.....	12
La determinazione dell'imponibile e la verifica delle detrazioni artt. 12 e 13 TUIR	12
Credito imposta su redditi di lavoro dipendente estero.....	18
Nuovo Bonus esente e detrazione aggiuntiva	21
Conguaglio Bonus / Ulteriore Detrazione	22
Conguaglio a credito	23
Conguaglio a debito	23
Trattamento Integrativo	26
Conguaglio TIR	27
Conguaglio a credito	27
Conguaglio a debito	27
Premi di produttività.....	29
Oneri detraibili e deducibili.....	30
Contributi previdenziali volontariamente versati	33
Contributo versato ai fondi di previdenza complementare	33
Contributo di assistenza sanitaria	33
Operazioni di conguaglio fiscale	34
Richiesta applicazione aliquota più elevata	34
Conguaglio incapiente.....	35
Conguaglio riepilogativo annuale.....	35
Conguaglio doppio rapporto	36
Conguaglio Addizionali all'Irpef.....	36
Addizionali Comunali	36
Conguaglio per i collaboratori coordinati e continuativi	41
Modalità e termini di versamento delle ritenute	42
Dirigenti industria: trattamento minimo complessivo di garanzia.....	45
Previdai: contributo aziendale minimo annuo	46
FASI: Fondo assistenza sanitaria integrativa dirigenti.....	48
Rivalutazione TFR: coeff. di novembre 2025	50

Calendario dicembre 2025

Giorni lavorabili	20
Ore lavorabili	160
Festività godute	3
Festività non godute	
Sabati (settimane)	4

Conguaglio Contributivo di Fine Anno

Alla fine dell'anno per effetto dell'applicazione di particolari normative in materia contributiva possono rendersi necessarie alcune operazioni di conguaglio. Si tratta in particolare delle normative in materia di applicazione del massimale contributivo e pensionabile per i lavoratori assunti successivamente al 31/12/1995 e privi di anzianità contributiva alla stessa data e del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVS aggiuntiva dell'1% a carico del lavoratore.

Contributo aggiuntivo IVS 1%

L'art.3-ter del DL 384/1992 ha istituito dal 1/1/1993 un contributo aggiuntivo IVS dell'1%, a carico del lavoratore, dovuto in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%. Il predetto contributo deve essere calcolato sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che per il 2025 risulta pari a € 55.448,00.

L'INPS ha chiarito che il predetto limite deve essere mensilizzato, cioè l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata mensilmente sulla retribuzione eccedente, per il 2025, € 4.621,00 (€ 55.448,00 / 12). Tale calcolo mensile potrebbe dar luogo a fine anno o nel mese di cessazione del rapporto, ad operazioni di conguaglio, vale a dire che potrebbe verificarsi la necessità di ricalcolare il contributo aggiuntivo IVS verificando, a consuntivo, l'esatta quota di retribuzione eccedente il citato limite annuo.

UNO I valori degli scaglioni annuali e mensili per il pagamento dell'addizionale IVS sono inseriti nella tabella Minimali-Massimali INPS. In tale tabella è altresì compreso il valore annuale massimo per il calcolo della contribuzione IVS per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 di cui si dirà oltre.

Contributo aggiuntivo IVS

Importo scaglione annuale:	55.448,00
Importo scaglione mensile:	4.621,00
Massimale contributivo IVS:	120.607,00

I contributi che scaturiscono dalle predette operazioni di conguaglio devono essere trattenuti o rimborsati ai lavoratori interessati e devono essere esposti nel mod. UniEMens Individuale relativo al mese di conguaglio (dicembre) nella pagina Dati Retributivi - Contribuzione Aggiuntiva sezione Regularizzazione 1% o come contributo dovuto o come recupero di un contributo già versato ma non dovuto.

UniEMens: Denuncia individuale / Modifica

Generale | **Dati retributivi** | Eventi | TFR | Giorno - CIG | Dati particolari

Progressivo: 001239 Anno / Mese denuncia: / Dicembre
Dipendente: 0000010 LODA FRANCESCO

Tipo lavoratore: 0 - Nessuna particolarità contributiva
Cod. statistico lav.:
Imponibile C.S.: 12.826,00 Contributo: 4.675,08
☐ Forza imponibile a zero Contributo fondo sostitutivo:

Contribuzione aggiuntiva
Contributo 1%
Imponibile: 2.577,00 Contributo: 25,77
Regularizzazione 1%
Contributo: 133,72
Recupero:

L'INPS ha altresì precisato che allo scopo di limitare le operazioni di conguaglio annuale, in presenza di dipendenti che in uno o più mesi dell'anno superano le fasce mensili, ma nei confronti dei quali non si preveda il superamento del limite annuo, le aziende possono assoggettare le retribuzioni corrisposte nei predetti mesi alla contribuzione ordinaria, senza applicare l'aliquota aggiuntiva dell'1%.

UNO® Ciò significa che l'informazione Gestione IVS in pagina Contributi dell'Anagrafica dipendente deve essere impostato su **Annuale**. In questo modo il calcolo del contributo aggiuntivo viene effettuato solo in fase di conguaglio.

Nel caso di più rapporti di lavoro nel corso dell'anno, le retribuzioni, ai fini dell'applicazione del contributo, devono essere cumulate; in tale ipotesi il lavoratore deve esibire ai datori successivi al primo la certificazione delle retribuzioni già percepite. Si effettuerà così il conguaglio di fine anno (o alla cessazione del rapporto) tenendo conto anche delle retribuzioni percepite dal lavoratore interessato nei precedenti rapporti di lavoro e di quanto già trattenuto a titolo di contributo aggiuntivo.

UNO® Serve verificare l'esatto inserimento di eventuali lavori precedenti nella gestione Lavori precedenti in Anagrafica Personale, soprattutto con riferimento ai valori di Imponibile IVS e Imponibile Contributi Sociali. Dal valore di Imponibile IVS verrà dedotto il valore del contributo aggiuntivo già pagato (1%), mentre il valore dell'Imponibile Contributi Sociali verrà sommato al valore dell'imponibile da conguagliare.

Nella Pagina Conguagli della gestione Retribuzioni è possibile visualizzare il conguaglio del contributo aggiuntivo IVS.

Contributi aggiuntivi IVS	
Imponibile contributi aggiuntivi IVS:	14.583,00
Dovuto:	145,83
Pagato e calcolato:	130,00
Differenza:	15,83

Nella sezione Contributo aggiuntivo IVS è possibile verificare il conguaglio effettuato dalla procedura. Nel piede del cedolino verrà detratta o rimborsata al dipendente la quota di addizionale IVS in funzione del conguaglio, e nell'elaborazione della denuncia UniEMens la procedura inserirà i valori a conguaglio negli appositi campi come illustrato nei paragrafi precedenti.

Nel caso di rapporti simultanei sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso. Qualora a dicembre 2025 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore di lavoro, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai datori di lavoro interessati.

Massimale contributivo e pensionabile

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 è stabilito (art.2, comma 18, legge 335/1995) un massimale contributivo per il Fondo Pensione pari, per il 2025, a € 120.607,00. Detto massimale trova applicazione per la sola aliquota contributiva per il fondo pensione (IVS) compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dei lavoratori da calcolarsi sulle quote di retribuzione eccedenti, per il 2025, € 55.448,00. Il massimale non è rapportabile al mese, conseguentemente la contribuzione va calcolata mese per mese sull'intera retribuzione corrisposta. Raggiunto il massimale, non si procederà a versare la contribuzione e nella dichiarazione UniEMens Individuale si indicherà il superamento del massimale annuo indicando l'imponibile eccedente e il contributo nella sezione Eccedenza Massimale di Dati Particolari. L'imponibile e il Contributo sono aggiuntivi rispetto ai valori indicati nella sezione Dati Retributivi.

UniEMens: Denuncia individuale / Modifica

Generale Elenco

Progressivo: 001239 Anno / Mese denuncia: / Dicembre Mat

Dipendente: 0000010 LODA FRANCESCO

Generale Dati retributivi Eventi TFR Giorno - CIG Dati particolari

Eccedenza massimale

Imponibile: Contributo:

Ai fini del raggiungimento del massimale si cumulano anche le retribuzioni percepite in precedenti rapporti di lavoro (il dipendente è tenuto ad esibire la Certificazione Unica CU dei precedenti datori di lavoro o le dichiarazioni sostitutive). Anche in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai diversi rapporti si cumulano. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione mensilmente corrisposta, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel mese in cui si supera il massimale la retribuzione imponibile ai fini pensionistici è calcolata, nei diversi rapporti, in misura proporzionalmente ridotta.

Se coesistono rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa, ai fini dell'applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato **non si cumulano** con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

Nelle operazioni di conguaglio è possibile recuperare l'errato conteggio, in eccesso o per difetto, della quota dell'imponibile eccedente il massimale. A questo scopo è necessario completare in Pagina Dati Retributivi della gestione UniEMens Individuale le informazioni relative a Variazioni retributive. Le causali che possono essere utilizzate sono DIMMAS quando è necessario diminuire l'imponibile già assoggettato per eccesso a contribuzione IVS e AUMMAS quando è necessario aumentarlo. Si devono inserire inoltre le informazioni dell'anno/mese della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile retributiva, imponibile in aumento/diminuzione e importo della contribuzione IVS credito/debito.

UNO® Nell'esempio proposto si va a recuperare un maggior imponibile IVS relativo al mese di novembre di € 2.851 con contestuale recupero di contributi di € 969,34 (2.851,00 X 34%).

The screenshot shows the LICON software interface with the following data:

Generale	Dati retributivi	Eventi	TFR	Giorno - CIG	Dati particolari
Tipo lavoratore: '0' - Nessuna particolarità contributiva					
Cod. statistico lav.: []					
Imponibile C.S.: 2.335,00		Contributo: 1.022,03			
<input type="checkbox"/> Forza imponibile a zero Contributo fondo sostitutivo: []					
Contribuzione aggiuntiva					
Contributo 1%					
Imponibile: []		Contributo: []			
Regolarizzazione 1%					
Contributo: []		Recupero: []			
Fondo integrativo					
Imponibile: []		Contributo: []			
Variazioni retributive					
Anno / Mese: XXXX Novembre		Inquadramento lavoratore			
Causale: DIMMAS - Diminuzione imponibile IVS					
Imponibile: 2.851,00		Contributo: 969,34			

Anche la contribuzione previdenziale/assistenziale (INPS) dovuta per i collaboratori coordinati e continuativi, deve essere calcolata nel rispetto dei massimali contributivi. Le disposizioni in vigore non prevedono operazioni di congruaggio di fine anno. Il versamento dei contributi (committente + collaboratore) eseguito dal committente non può superare per l'anno 2025 € 120.607,00. Tale limite non è rapportabile a mese e per il suo raggiungimento contano anche i compensi percepiti, per il medesimo anno, in altri rapporti di collaborazione (contemporanei o successivi).

Qualora si verifichi un versamento superiore al massimale, l'eccedenza è contabilizzata dall'INPS come acconto sugli importi dovuti nell'anno successivo, oppure su richiesta dell'interessato può essere rimborsata maggiorata degli interessi.

Fringe Benefit

L'articolo 1, comma 16, della legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e l'articolo 1, comma 390, della legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) hanno previsto per il periodo d'imposta dal 2024 al 2027, la non concorrenza alla formazione del reddito dei fringe benefits entro il **limite complessivo di euro 1.000**.

Tale limite è elevato a **euro 2.000 per i lavoratori con figli a carico**. L'agevolazione in commento è riconosciuta in misura intera a ogni genitore titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. La Circolare AE del 1 agosto 2023 n. 23 ha chiarito che l'agevolazione spetta a entrambi i genitori anche nel caso in cui si accordino per attribuire la detrazione per figli a carico per intero al genitore che, tra i due, possiede il reddito più elevato.

Nei fringe benefits rientrano anche il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo prima casa.

UNO® Ai fini dell'innalzamento della soglia di esenzione a 2.000 euro annui per i lavoratori dipendenti con figli a carico, deve esser gestita l'informazione di Pagina IRPEF, anno 2025 di Anagrafica Personale con indicazione del codice fiscale di almeno un figlio che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del TUIR (ossia essere a carico). In assenza della scelta di esenzione sarà applicato il limite inferiore di euro 1.000,00 di cui alla Tabella IRPEF 2025.

Personale / Modifica

Generale Altre info Contributi Previdenza Comp. Retribuzione IRPEF Cedolino/Varie Qualifiche Ferie/Permessi/Ratei/BNC Commesse Tracciabilità Elenco

Num. matricola: 0000002
Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO
Codice fiscale: LBRFNC70T19A794Y

Anno: 2025

Domicilio fiscale al 01/01 anno precedente
Comune: A794 Bergamo
Regione: 10 Lombardia

Domicilio fiscale al 01/01 anno corrente
Comune: A794 Bergamo
Regione: 10 Lombardia
☐ No calcolo acconto aggiuntivo comunale all'Irpef

Detrazioni
Applicazione mensile: Applicazione periodo lavoro
Modalità conguaglio: Applicazione periodo lavoro
☐ Conguaglio progressivo Co.Co.Co.
☐ Conguaglio progressivo addizionali

Redditi
Presenza reddito: ☒ Dipendente ☐ Pensione ☐ Lav. autonomo
Importo altri redditi per calcolo detrazioni:
Reddito presunto: calcolato
Reddito presunto dell'anno:
Oneri presunti dell'anno:
☐ Applicazione maggiore ritenuta
☐ Detassazione emolumenti di produttività
Bonus - Ult. det. L. 207/2024: Applicazione mensile
TIR - Ulteriore det. DL. 3/2020: Non applicazione

Fringe benefit
☒ Applicazione soglia con figli a carico
CF familiare a carico: CNTGLU04D56A794F

IRPEF / Modifica

Generale Elenco

Anno: 2025

Nr. rate addizionali
Regionale: 11
Comunale: 11
Acconto comunale: 9

% detrazione oneri: 19,00
Altra % detrazione oneri: 26,00
Tabella scaglioni Tassazione Separata: 2024
Tabella scaglioni clausola salvaguardia TFR: 2006
% Imposta sostitutiva TFR: 17,00

Fringe benefit
Ordinario: 1.000,00
Con figli a carico: 2.000,00

uno® Per gestire i Benefit esenti fino alle soglie sopra indicate è necessario impostare voci di calcolo descrittive con il Tipo Retribuzione uguale a Fringe Benefit in Pagina Contributi.

Voci di calcolo / Modifica

Generale Contributi Conto contabile Elenco

Codice: RET.03 Descrizione: FRINGE BENEFIT

UniEms
Codice ex DM10:
☐ Somma a retribuzione teorica

Tipo retribuzione: Fringe benefit

Naturalmente in questo caso non saranno impostati i valori di prelievo contributivo e fiscale, pena la duplicazione del prelievo.

Percentuali

Contributi sociali:

IRPEF:

Casse Edile:

T.F.R.: ☐ Rateo

Costo:

Il *benefit* di valore superiore al predetto limite concorre, invece, interamente a formare reddito imponibile.

Tale disposizione si applica, per effetto dell'armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziale, anche ai fini contributivi.

Se a fine anno il valore dei *fringe benefit* **corrisposti risulta superiore al limite legale** occorrerà procedere ad effettuare le necessarie operazioni di conguaglio, vale a dire l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a imposte e contribuzione il valore complessivo dei *benefit* e non solo la quota eccedente.

Solo ai fini contributivi, l'INPS ha precisato che, in caso di superamento del limite di esenzione, l'azienda opererà il conguaglio e provvederà al versamento dei contributi solo sul valore del *fringe benefit* da essa erogato (ai fini fiscali dovrà invece tenere conto dell'intero valore anche se erogato da altri sostituti d'imposta).

Le operazioni di conguaglio possono essere eseguite con la denuncia relativa al mese di dicembre 2025, ovvero con quella di gennaio 2026.

Da un punto di vista operativo:

- ☐ il valore del *fringe benefit* imponibile verrà sommato alle retribuzioni del mese del conguaglio e sul totale andranno calcolati i relativi contributi;
- ☐ la quota a carico del dipendente sarà allo stesso trattenuta.

N.B.: il *fringe benefit* concesso al dipendente in corso d'anno che si prevede essere già superiore ai valori di esenzione annuali, deve essere direttamente assoggettato a prelievo contributivo e fiscale, ma **non deve essere attivato** nella Voce di calcolo il Tipo Retribuzione "Fringe Benefit", per evitare che, in sede di conguaglio, vengano riprese a tassazione e prelievo contributivo le stesse somme già assoggettate in corso d'anno.

UNO[®] In caso di recupero della tassazione / contribuzione effettuata in corso d'anno, sarà necessario inserire nel cedolino di dicembre 2025 una voce di calcolo destinata a recuperare il prelievo fiscale e contributivo operato in corso d'anno e non dovuto. La voce di calcolo di Tipo "Competenza/Trattenute" deve essere impostata con indicazione della percentuale contributi e Irpef pari a -100.

Il Tipo Retribuzione uguale a Fringe Benefit in Pagina Contributi provvederà, in fase di aggiornamento archivi mensile, ad inserire i valori dei *fringe benefit* nei Progressivi IRPEF del dipendente, nel campo individuato come "Fringe Benefit Teorico". Questo consentirà alla procedura di poter indicare il corretto valore dei *fringe benefit* anche in sede di Certificazione Unica 2026.

Voci di calcolo / Modifica

Generale Contributi Conto contabile Elenco

Codice: **RET.05** Descrizione: CONGUAGLIO UTILIZZO AUTOVETTURA AZIENDALE Copia voce di calcolo

% Maggiorazione: 100,000 Tipo calcolo: Competenze/Trattenute ☐ Emolumento di produttività ☒ Stampa cedolino

Tipo voce: ☐ Ore/gg per Base ☒ Solo importo ☐ Ore/gg Base ed Importo manuali

Proponi base: ☒ Nulla ☐ Retribuzione ☐ Imponibile Contrib. Sociali ☐ Imponibile IRPEF ☐ Imponibile Cassa Edile ☐ Assegno Nucleo Familiare ☐ Valore automatico

Arrotondam. ore/gg.: Arrotondam. Importo:

Ferie/Permessi/Ratei/BNC: Tipo ore cassa edile: T.F.R.:

F24 Codice tributo: ☐ Anno riferimento precedente

Percentuali

Contributi sociali: -100
IRPEF: -100
Cassa Edile:
T.F.R.: ☐ Rateo
Costo:

Opzioni

☐ Separazione imponibili IRPEF
☐ Tassazione Separata
☐ Imponibile malattia
☐ Ripartizione part-time
☐ Somma al totale lordo
☐ Imponibile solidarietà %
☐ Erogazioni variabili decontribuibili
☐ Sgravio contributivo
☐ Sgravio fiscale

Voci di calcolo / Modifica

Generale **Contributi** Conto contabile Elenco

Codice: **RET.05** Descrizione: CONGUAGLIO UTILIZZO AUTOVETTURA AZIENDALE

UniEMens

Codice ex DM10: ☐ Somma a retribuzione teorica

Tipo retribuzione: Fringe benefit
Retribuzione ridotta:
Contributi c/azienda: %:
Tipo contribuzione:

riportata nell'imponibile, a partire dalla prima competenza utile. A tale fine, l'Istituto effettuerà verifiche e controlli *ex-post*.

Dove richiesto deve essere valorizzato opportunamente, per la competenza specifica, il contributo in <ContributoVarRetr>.

UNO[®] Nella denuncia UniEMens di dicembre 2025, a seguito del recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione, si dovrà intervenire manualmente in pagina Dati retributivi, sezione Variazioni Retributive ed inserire, per ciascuna competenza del 2025, l'imponibile da abbattere con codice causale FRIBEN. Tuttavia, essendo l'elemento Variazioni Retributive univoco e non ricorsivo (può essere indicato un solo mese) seguendo le indicazioni del Documento Tecnico UniEMens, qualora la variazione sia riferita all'intero anno e non possa essere riferita a singole mensilità, potrà essere attribuita all'ultimo mese denunciato dell'anno.

Variazioni retributive

Anno / Mese:	2025	Novembre	Inquadramento lavoratore
Causale:	FRIBEN - Diminuzione imponibile Fringe benefit		
Imponibile:	1.500,00	Contributo:	

Conguaglio Fiscale di Fine Anno

Il conguaglio fiscale di fine anno ha lo scopo di rendere definitive, limitatamente ai redditi erogati nell'ambito del lavoro dipendente, le ritenute d'acconto effettuate nel periodo di paga dal sostituto d'imposta.

Il calcolo del conguaglio

Le modalità di calcolo del conguaglio sono contenute nell'art. 23, comma 3, del DPR 600/1973. Tale articolo stabilisce che il sostituto d'imposta, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data della cessazione, deve effettuare il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti imponibili corrisposti, tenendo conto delle detrazioni per i carichi di famiglia residuali rispetto a quelli già spettanti per con L'Assegno Unico e delle altre detrazioni.

Principio di cassa allargato

In base all'art. 51 del TUIR, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati viene applicato un criterio di cassa "allargato" in quanto si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui tali redditi si riferiscono (12/01/2026). Il versamento delle ritenute per i redditi corrisposti entro il 12/01/2026, e relativi all'anno 2025, deve avvenire entro il 16/02/2026.

Il termine del 16/02/2026 non vale nell'ipotesi in cui il datore di lavoro eroghi, entro la fine del mese di dicembre, l'acconto per tale mese, mentre corrisponda il saldo entro i primi giorni del mese di gennaio dell'anno successivo. In questo caso occorre effettuare il versamento dell'intera imposta relativa alla retribuzione di dicembre 2025 entro il 16/01/2026.

UNO® Per poter operare secondo il principio di cassa allargato, **nella sola eventualità che l'azienda non retribuisca nel mese** (viceversa il problema non si pone in quanto le retribuzioni sono comunque erogate entro il mese di dicembre) nell'Anagrafica Azienda, Pagina Altre Info deve essere attivato il flag **Chiusura Irpef per competenza**. In questo modo nell'Elaborazione Crediti/Debiti relativo al mese di dicembre 2025 viene proposto automaticamente come mese di versamento delle ritenute Irpef il mese di febbraio 2026 (in quanto le retribuzioni sono state pagate a gennaio), ma i compensi sono comunque riconducibili ai redditi 2025.

Sostituto d'imposta	<input type="checkbox"/> Retribuzioni nel mese	<input checked="" type="checkbox"/> Chiusura IRPEF per competenza
07	Mese inizio conguaglio 730	10 Mese inizio conguaglio 2o acconto
		02 Mese inizio acconto comunale

La determinazione dell'imponibile e la verifica delle detrazioni artt. 12 e 13 TUIR

Poiché le detrazioni di imposta di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir sono in gran parte detrazioni "teoriche" commisurate al reddito complessivo del contribuente, in sede di conguaglio di fine anno il sostituto d'imposta deve verificare l'importo del reddito complessivo dallo stesso corrisposto, salvo che il dipendente non comunichi un diverso ed ulteriore reddito, e sulla base di questo procedere al ricalcolo di tali detrazioni in modo da rendere definitiva l'attribuzione delle stesse con riferimento ai redditi di lavoro dipendente corrisposti nel corso del periodo d'imposta.

Il sostituto d'imposta, per determinare il "reddito complessivo" ai fini dell'attribuzione corretta delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente spettanti ai titolari di questa tipologia di reddito, deve tenere in considerazione quanto previsto dall'art. 51, co. 2, lett. h) del Tuir, che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente "le somme trattenute al dipendente per gli oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, co. 1, lett. b) del Tuir". La *ratio* della norma è quella di evitare che il lavoratore debba presentare la dichiarazione dei redditi al solo fine di fruire di oneri deducibili di cui il datore di lavoro è a conoscenza avendo effettuato trattenute per gli stessi. La finalità perseguita dalla disposizione è tesa a ridurre gli adempimenti dichiarativi con evidente vantaggio per i contribuenti e per l'amministrazione finanziaria. Il sostituto quindi deve tenere in considerazione, in quanto oneri deducibili per esempio i contributi dallo stesso versati ai fondi di previdenza complementare, l'assegno di mantenimento direttamente versato per sentenza del giudice al coniuge separato.

UNO® Prima di procedere alle operazioni di conguaglio fiscale è opportuno verificare le tabelle Irpef per il 2025, nonché quelle contenenti i valori per l'attribuzione delle detrazioni per lavoro dipendente (altre detrazioni e per carichi di famiglia), Bonus Legge 20/2024, Ulteriore Detrazione, TIR e detrazione TFR.

IRPEF / Modifica

Generale | Elenco

Anno: 2025

Nr. rate addizionali

Regionale: 11
Comunale: 11
Acconto comunale: 9

% detrazione oneri: 19,00
Altra % detrazione oneri: 26,00
Tabella scaglioni Tassazione Separata: 2024
Tabella scaglioni clausola salvaguardia TFR: 2006
% Imposta sostitutiva TFR: 17,00

Fringe benefit

Ordinario: 1.000,00
Con figli a carico: 2.000,00

Tassazione emolumenti di produttività

Limite reddito A.P.: 80.000,00
Limite massimo: 3.000,00
% Imposta sostitutiva: 5,00

Riga	Reddito annuale (fino a)	Reddito mensile (fino a)	Aliquota
10	28.000,00	2.333,33	23,00
20	50.000,00	4.166,67	35,00
30	999.999.999,00	99.999.999,00	43,00

Carichi di famiglia e ulteriori detrazioni / Modifica

Generale Altre detrazioni TIR L. 207/2024 T.F.R. Elenco

Anno: 2025

CONIUGE

Riga	Reddito annuale (fino a)	Detrazione	Valore diminuzione	Coefficiente riduzione		Detrazione rapporto uguale a 1
				Numeratore - RC	Denominatore	
10	15.000,00	800,00	110,00		15.000,00	690,00
20	40.000,00	690,00				
30	80.000,00	690,00		80.000,00	40.000,00	

Aumento detrazioni coniuge

Riga	Detrazione	Da reddito	A reddito
10	10,00	29.001,00	29.200,00
20	20,00	29.201,00	34.700,00
30	30,00	34.701,00	35.000,00
40	20,00	35.001,00	35.100,00
50	10,00	35.101,00	35.200,00

	DETRAZIONE	COEFFICIENTE RIDUZIONE
FIGLI	Primo figlio 950,00 Nuclei 4 figli	Primo figlio 95.000,00
Aumenti	Età inferiore a 3 anni 270,00 Portatori di handicap 400,00 Più di 3 figli 200,00	Oltre il primo 15.000,00
ALTRI FAMILIARI	750,00	80.000,00

Carichi di famiglia e ulteriori detrazioni / Modifica

Generale Altre detrazioni TIR L. 207/2024 T.F.R. Elenco

Anno: 2025

Solo reddito dipendente

Riga	Reddito annuale (fino a)	Detrazione	Limite minimo tempo indet.	Limite minimo tempo det.	Valore aumento	Coefficiente riduzione	
						Numeratore - RC	Denominatore
10	15.000,00	1.955,00	690,00	1.380,00			
20	28.000,00	1.910,00			1.190,00	28.000,00	13.000,00
30	50.000,00	1.910,00				50.000,00	22.000,00

Aumento detrazioni reddito dipendente

Riga	Detrazione	Da reddito	A reddito
10			

Solo reddito di pensione

Riga	Reddito annuale (fino a)	Detrazione	Limite minimo	Valore aumento	Coefficiente riduzione	
					Numeratore - RC	Denominatore
10	8.500,00	1.955,00	713,00			
20	28.000,00	700,00		1.255,00	28.000,00	19.500,00
30	50.000,00	700,00			50.000,00	22.000,00

Solo reddito lavoro autonomo

Riga	Reddito annuale (fino a)	Detrazione	Limite minimo	Valore aumento	Coefficiente riduzione	
					Numeratore - RC	Denominatore
10	5.500,00	1.265,00				
20	28.000,00	500,00		765,00	28.000,00	22.500,00
30	50.000,00	500,00			50.000,00	22.000,00

Carichi di famiglia e ulteriori detrazioni / Modifica

Generale Altre detrazioni **TIR** L. 207/2024 T.F.R. Elenco

Anno: 2025

Trattamento integrativo

Validità dal: 01-01-2025 al: 31-12-2025

Limite reddito (fino a): 15.000,00

Valore annuo: 1.200,00

Limite recupero rateale: 60,00 Nr. rate: 8

Valore diminuzione detrazioni: 75,00

Carichi di famiglia e ulteriori detrazioni / Modifica

Generale Altre detrazioni **TIR** L. 207/2024 T.F.R. Elenco

Anno: 2025

Bonus esente L. 207/2024 Art. 1 cc. 4 e 5

Validità dal: 01-01-2025 al: 31-12-2025 Limite recupero rateale: 60,00 Nr. rate: 10

Riga	Reddito annuale (limite)	%	Bonus annuale L. 207/2024
10	8.500,00	7,10	603,50
20	15.000,00	5,30	795,00
30	20.000,00	4,80	960,00

Ulteriore detrazione L. 207/2024 Art. 1 c. 6

Validità dal: 01-01-2025 al: 31-12-2025 Limite recupero rateale: 60,00 Nr. rate: 10

Riga	Reddito annuale (fino a)	Detrazione	Coefficiente riduzione	
			Numeratore - RC	Denominatore
10	20.000,00			
20	32.000,00	1.000,00		
30	40.000,00	1.000,00	40.000,00	8.000,00

Carichi di famiglia e ulteriori detrazioni / Modifica

Generale Altre detrazioni **TIR** L. 207/2024 T.F.R. Elenco

Anno: 2025

Detrazioni per fasce di reddito

Riga	Reddito annuale (fino a)	Detrazione	Valore aumento	Coefficiente riduzione	
				Numeratore - RC	Denominatore
10	7.500,00	70,00			
20	28.000,00	50,00	20,00	28.000,00	20.500,00
30	30.000,00	50,00		30.000,00	2.000,00

UNO[®] Nell'Anagrafica Personale, pagina IRPEF sono inoltre inserite le modalità di conguaglio delle detrazioni, che devono essere verificate, insieme alle informazioni inerenti i familiari a carico, per i quali, in prossimità delle scadenze della Certificazione Unica e modello 770/semplicità, si raccomanda inserire anche i codici fiscali.

Detrazioni

Applicazione mensile:

Modalità conguaglio:

Applicazione periodo lavoro

Applicazione minimo intero anno

Non applicate

UNO® Nel cedolino di dicembre, la pagina Conguagli IRPEF mostra il riepilogo del calcolo effettuato dalla procedura per addivenire all'importo complessivo del conguaglio fiscale Irpef.

Gestione retribuzioni / Nuovo

Generale Conguaglio C.S. **Conguaglio IRPEF** Estero ANF Tracciabilità Elenco

Anno: 2025 Mensilità: 12 Dicembre Mese: 12 / Data inizio: 01-12-2025 Data fine: 31-12-2025 C.E.: 0000003 Retribuzione: 10,00

Matricola: 0000002 ALBERTONI FRANCESCO Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO EDILIZIA Livello: OPERAIO QUALIFICATO % Part-time: 100,00

CONGUAGLIO IRPEF

Conguaglio emolumenti di produttività

Imponibile teorico: Ritenute: di cui già applicato () Ritenute applicate: Differenza:

Conguaglio TIR DL. 3/2020

TIR spettante: TIR applicato: Differenza:

Conguaglio Bonus L. 207/2024

Bonus spettante: Bonus applicato: Differenza:

Redditi esteri

Credito d'imposta:

Conguaglio Ulteriore detrazione L. 207/2024

Spettante: 1.000,00 Applicato: 915,05 Differenza: 84,95

Adizionali

	Teorica	Pagata	Dovuta
Regionale:	382,28		382,28
Acconto:	65,82	65,82	
Comunale:	220,14		154,32
Totale:		65,82	536,60

Fringe benefits:

Oneri deducibili: 544,00

Contr. ass. sanitaria deducibili: 123,46

Imponibile 10% produttività:

Progressivo imponibile: 27.517,69

Imposta: 6.329,07

Imposta pagata: 2.861,92

Detrazioni lav. dipendente: 2.019,15

Ulteriore detrazione lav. dip.: 1.000,00

Detrazioni coniuge: Detrazioni figli: 135,59

Detrazioni altri familiari: Detrazioni erogazioni 2° livello: Oneri detraibili:

Totale detrazioni: 3.154,74

Totale conguaglio imposta: 312,41

Totale conguaglio addizionali:

Totale conguaglio IRPEF: 312,41

Nel calcolo del conguaglio fiscale della colonna di destra, nel totale conguaglio imposta, è ricompreso solo ed esclusivamente la somma algebrica dell'imposta lorda detratta delle detrazioni e dell'imposta pagata.

UNO® Dal **bottonone Detrazioni** è possibile verificare il dettaglio del calcolo delle detrazioni per familiari a carico e per lavoro dipendente, effettuato sulla base delle informazioni tabellari e personali.

Calcolo detrazioni IRPEF	
Periodo e redditi	
A - Giorni periodo:	365
B - Giorni detrazioni:	365
C - Mesi detrazioni:	12
D - Reddito presunto:	27.517,69
E - Oneri deducibili:	
Detrazioni dipendente	
Reddito: Dipendente	
F - Detrazione teorica:	1.910,00
G - Aumento:	44,15
H - Coefficiente:	(28000,00-27517,69)/13000,00
I - Totale ((F*H)+G):	1.954,15
J - Ulteriore aumento:	65,00
K - Quota detrazione ((I+J)*A/B):	
Ulteriore detrazione L. 207/2024	
B1 - Gg. detrazione:	365
F1 - Detrazione teorica:	1.000,00
H1 - Coefficiente:	
I1 - Totale ((F1*H1)+G1):	1.000,00
K1 - Quota detrazione (I1*A/B1):	
Detrazioni familiari a carico	
CONIUGE	
L - Detrazione teorica:	
M - Diminuzione:	
N - Coefficiente:	
O - Totale ((L*N)-M):	
P - Ulteriore aumento:	
Q - Quota detrazione ((O+P)/C):	
FIGLI	
R - Detrazione teorica:	180,84
S - Coefficiente:	(110000,00-27517,69)/110000,00
T - Quota detrazione (R*S/C):	0,7498
ALTRI FAMILIARI	
U - Detrazione teorica:	
V - Coefficiente:	
W - Quota detrazione (U*V/C):	
X - Totale detrazioni familiari a carico (Q+T+W):	
Totale detrazioni: 3.154,74	

Ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. a) del DPR n. 600/1973, i sostituti d'imposta attribuiscono le detrazioni per carichi di famiglia sulla base di una semplice dichiarazione resa dal dipendente, sotto la propria responsabilità, circa le condizioni di spettanza delle detrazioni e con l'impegno a comunicare le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi d'imposta successivi in mancanza di variazioni. Pertanto, in linea di principio, il datore di lavoro non deve effettuare alcuna indagine in merito alla situazione dichiarata dal dipendente e alla percentuale di carico.

Sono considerati familiari a carico fiscalmente:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati di età maggiore di 20 anni;
- ascendenti (genitori e nonni) a condizione che siano conviventi.

Per i lavoratori extracomunitari, possono essere considerati familiari a carico, il coniuge e i figli, solo se residenti in Italia.

Con riferimento alle detrazioni per coniuge a carico, a seguito dell'approvazione della Legge 20 maggio 2016 n. 76 che regola le unioni civili tra persone dello stesso sesso, nella nozione di "coniuge" devono ritenersi inclusi anche i soggetti del medesimo sesso legati da unione civile ("coniugi assimilati")

I familiari possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito proprio superiore ai 2.840,51 € al lordo degli oneri deducibili. Per figli di età compresa fra 21 e 24 anni il limite reddituale per essere considerato a carico aumenta a euro 4.000.

Le detrazioni per familiari a carico vanno rapportate ai mesi in cui si verificano le condizioni per le quali spetta l'attribuzione delle stesse.

Per quanto riguarda le detrazioni per i figli a carico le norme stabiliscono, obbligatoriamente, la ripartizione della detrazione nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, tale detrazione spetta interamente al genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato. Nei casi di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'art. 12 Tuir stabilisce che, in mancanza di accordo, la detrazione spetta interamente al genitore affidatario. Se l'affidamento è congiunto la detrazione spetta, sempre in mancanza di accordo, nella misura del 50% a ciascuno dei genitori.

Credito imposta su redditi di lavoro dipendente estero

Il nostro ordinamento fiscale prevede l'applicazione di un credito di imposta sui **redditi di fonte estera** imponibili in Italia al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione del reddito.

Il **credito di imposta** per imposte assolate all'estero, di cui all'articolo 165 del TUIR, costituisce il correttivo previsto dal legislatore al fine di attenuare la doppia imposizione che deriva dall'applicazione del c.d. "*world-wide principle*". Principio secondo il quale un lavoratore fiscalmente residente in Italia è ivi assoggettato a tassazione per i redditi ovunque prodotti.

Il comma 4 dell'articolo 165 del TUIR prevede che la detrazione per il **credito di imposta** deve essere calcolata nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della presentazione della dichiarazione stessa. Il riconoscimento del credito di imposta è quindi subordinato al carattere di **definitività delle imposte estere**, intendendo per tali quelle non più ripetibili. Non sono considerate imposte definitive e quindi non sono detraibili le imposte versate in acconto o per le quali sia previsto un conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale. Le imposte versate in acconto, possono comunque essere portate in detrazione dall'imposta dovuta in Italia, al netto della quota rimborsabile. Sempreché tale rimborso sia già stato richiesto all'amministrazione estera prima di effettuare la dichiarazione in Italia.

Ai fini della fruizione del credito di imposta, il sostituto di imposta (se il recupero del credito avviene nel conguaglio) o il dipendente (se il recupero del credito avviene in dichiarazione) deve provvedere alla raccolta della seguente **documentazione** probatoria di supporto:

1. Copia della **dichiarazione dei redditi** presentata nello Stato estero;
2. Eventuale **richiesta di rimborso** delle imposte pagate all'estero, qualora non sia inserita nella stessa dichiarazione;
3. Le ricevute o le distinte attestanti il **versamento delle imposte** pagate all'estero;
4. La **certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta** nel caso in cui il trattamento economico corrisposto al lavoratore venga corrisposto per il tramite di una società locale.

Tutta la documentazione da cui risulti l'ammontare del reddito prodotto e le certificazioni in originale delle imposte pagate nello Stato estero accompagnate da una traduzione giurata (se in lingua diversa da quella inglese, francese, spagnola o tedesca). La documentazione deve essere conservata a cura del contribuente per poterla esibire agli uffici verificatori in caso di controlli. I termini sono quelli previsti per l'accertamento sulla dichiarazione dei redditi, ovvero il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Per i **lavoratori dipendenti** l'articolo 23, comma 3, del DPR n 600/73 prevede che il recupero delle imposte pagate all'estero possa avvenire ad opera del sostituto d'imposta, in sede di **conguaglio**. In questo modo si evita al lavoratore l'onere di dover presentare, al solo fine di recupero del credito d'imposta in parola, la dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Redditi PF).

In questo caso il dipendente deve fornire al sostituto, entro il termine utile per le operazioni di conguaglio, la documentazione dalla quale risulti la definitività dell'**imposta pagata** all'estero. Il sostituto effettua il calcolo del credito di imposta per i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero tenendo conto del reddito complessivo del sostituto, compresi, quindi, eventuali redditi che ha provveduto a conguagliare.

In caso di **redditi prodotti all'estero** che concorrono a formare il **reddito complessivo**, le relative **imposte estere** sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al **rapporto** fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo, che costituisce il "**rapporto di detraibilità**" di cui all'articolo 165, comma 1, TUIR. Il "**rapporto di detraibilità**", esprime la misura massima di credito utilizzabile dal dipendente, rappresentato dalla quota parte di imposta lorda italiana afferente il rapporto tra reddito estero (ossia, il reddito riferibile all'attività prestata nello Stato estero e tassato in Italia sulla base della retribuzione convenzionale) ed il reddito complessivo del dipendente tassato in Italia nell'anno di riferimento. Naturalmente, nel reddito complessivo confluisce il reddito estero stesso.

La formula del **rapporto di detraibilità** è la seguente:

$$\text{Rapporto di detraibilità} = \frac{\text{reddito estero}}{\text{reddito complessivo}} * \text{imposta lorda italiana}$$

Il comma 10 dell'articolo 165 del TUIR prevede che se il **reddito prodotto all'estero** concorra parzialmente alla formazione del **reddito complessivo**, anche l'**imposta estera** deve essere **ridotta** in misura corrispondente.

Vi è un secondo limite da prendere in considerazione ai fini della determinazione del credito di imposta spettante al lavoratore quando il reddito di lavoro dipendente estero è determinato su base **convenzionale**. L'applicazione delle **retribuzioni**

convenzionali (articolo 51, comma 8-bis TUIR) al lavoratore dipendente in distacco all'estero, determina una rideterminazione del credito. Tale credito, infatti, è ridotto in percentuale alla quota di reddito estero imponibile in Italia.

L'Agenzia delle entrate, con la **Risoluzione n. 48/E/2013**, ha fornito alcuni chiarimenti ai fini della corretta applicazione dell'articolo 165, comma 10. In particolare l'imposta estera deve essere ridotta in base al **rapporto** tra la retribuzione convenzionale e il reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero, ma determinato (teoricamente), sulla base delle regole della determinazione analitica secondo l'articolo 51, commi da 1 a 8.

La nuova formula di riferimento da utilizzare per il calcolo del **credito di imposta**, secondo le indicazioni dell'Agenzia, diventa:

$$FTC = \frac{\text{Reddito estero convenzionale ex art. 51 co.8 – bis Tuir}}{\text{Reddito estero teorico tassato in via ordinaria}} * \text{imposte estere a titolo definitivo}$$

Ultimo limite da prendere in considerazione ai fini del recupero delle imposte sui redditi prodotti all'estero è la capienza dell'imposta netta scaturente dalle operazioni di conguaglio fiscale. Non è ammesso il rimborso di somme oltre il limite delle imposte da pagare in Italia.

UNO® Per il recupero del credito d'imposta sui redditi esteri, nella **Gestione Anagrafiche- Personale – Progressivi Redditi esteri**, prima di procedere con l'elaborazione del cedolino di conguaglio, è necessario inserire, per ciascuno stato estero dove questi ultimi sono maturati, l'imposta effettivamente pagata all'estero, con separata indicazione del codice Stato Estero e della Data inizio e Data Fine della prestazione lavorativa estera.

Personale: Progressivi Redditi esteri / Modifica

Generale Elenco

Dipendente: 0000002 Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO Codice fiscale: LBRFNC70T19A794Y

Anno	Progr.	Stato estero	Da data	A data	Imposta pagata all'estero	Reddito ordinario estero	Reddito convenz. estero	Max1 Cred. estero detr.	CREDITO D'IMPOSTA		
									Max2 Cred. estero conv.	Max3 Irpef netta	Applicato
2021	01	PL	POLONIA	01-04-2025	30-06-2025	2.500,00	0,00				
2022											
2023											
2024											
2025											
2026											

UNO® Se in corso d'anno sono state utilizzate, per i periodi di lavoro prestati all'estero, le retribuzioni convenzionali, ovvero sono stati annullati gli imponibili fiscali italiani tramite l'inserimento nel cedolino della voce di calcolo EST.01 "Recupero reddito ordinario per estero" e sostituiti con la retribuzione convenzionale con la voce di calcolo EST.02 "Reddito convenzionale estero", i valori imponibili fiscali per questi mesi risulteranno quelli convenzionali in quanto memorizzati nella gestione **Anagrafiche- Personale – Progressivi Irpef**, in sede di aggiornamento mensile progressivi fiscali.

Gestione retribuzioni / Modifica

Generale Conguaglio C.S. Conguaglio IRPEF Estero ANF Tracciabilità Elenco

Anno: XXXX Mensilità: 12 Dicembre Mese: 12 / Data inizio: 01-12-20 xx Data fine: 31-12-20 xx C.E.: 0000022 Retribuzione: 11,38

Maticola: 000002 ALBERTONI FRANCESCO Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO EDILIZIA Livello: OPERAIO 4 LIVELLO % Part-time: 100,00

INPS Ore: 173,0 Giorni: 26 Settimane: 5 INAIL Ore: 104,0 Giorni: 13 Minimale Giorni: 13 Importo: 648,83 Note

Riga	Voci di calcolo	T.C.	Ore/gg	Base	Importo	C.S.	IRPEF	C.E.	T.F.R.	Costo	Conto
30	FES.01 FESTIVITA' ORDINARIA	C	16,00	11,16000	178,56	100	100	100	100	100	
40	FES.07 FESTIVITA' NON GODUTA OPERAI	C	8,00	11,38000	91,04	100	100	100	100	100	
60	MEN.03 INDENNITA' DI MENSA BG SOGGETTA	C	13,00	3,01000	39,13	100	100		100	100	
70	MEN.01 INDENNITA' DI MENSA ESENTE	C	13,00	5,29000	68,77				100	100	
80	IND.02 INDENNITA' TRASPORTO BG	C	13,00	2,40000	31,20	100	100		100	100	
110	CAS.01 CASSA EDILE 18,5%	C	1,00	264,59440	264,59	100	100		100	100	
120	CAS.02 PERMESSI EDILI 4,95%	C	1,00	70,79688	70,80	100	100		100	100	
130	CAS.03 ACCANTONAMENTO C.E. 14,2%	T	1,00	203,09408	203,00						2402050
140	CAS.53 CONTRIBUTI INPS C.E. MILANO	CT	1,00	108,41219	108,41	15					
150	CAS.51 TRATTENUTA CONTRIBUTI CE MILANO 0,35%	CT	1,00	5,00584	5,01		-100				
160	CASF50 FONDO SANITARIO NAZIONALE OPERAI	CT	120,00	0,06696	8,04						
190	INC.94 ESONERO CONTRIBUTI DL 115/2022 mensile 2%	C	2,00	1,880,00000	37,60		100				2402030
200	EST.01 RECUPERO REDDITO ORDINARIO X ESTERO	CT			14.500,00		-100				
210	EST.02 REDDITO CONVENZIONALE ESTERO	CT			13.600,00		100				

BNC Ferie: Godute Residue Permessi: Goduti Residui 1.767,49 Totale retribuzione

C.S.: 1.880,00 178,41 18,00 196,41 Totale contributi

IRPEF Imponibile lordo 800,30 Imposta lorda Detrazione lav. dip. Detrazioni familiari Oneri detraibili Detrazioni Totale IRPEF doc

Adizionali Regionale: Comunale: Acconto comunale: Tass. Separata Totale adizionali locali

A corpo Comp. Trat. Contr. Prev. Comp. TIR DL 3/2020 Tass. Produttività Tass. T.F.R. Netto teorico VC

Imponibile C.E.: 1.430,24 19,14 Retrib. utile TFR: 1.813,69 Tratt. sindacali Arrotondamenti 3.572,00 Netto in busta Calcolo netto

Personale: Progressivi IRPEF / Modifica

Generale Elenco

Dipendente: 000002 Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO Codice fiscale: LBRFNC70T19A794Y

Anno 2022 Mese Anno

Mese 11

IRPEF Giorni detraz.: 30

Imponibile: 2.385,35

Imposta lorda: 576,54

Detrazione lav. dipendente: 172,64

Ulteriore detrazione lav. dip.:

Detrazione coniuge:

Detrazione figli:

Detrazione altri familiari:

Detrazioni applicate: 172,64

Credito imposta estera:

Imposta netta: 403,90

Imponibile erogazioni 2° livello:

Imp. teorico produttività:

Imp. applicato produttività:

Credito famiglie numerose A.P.:

Credito famiglie numerose A.C.:

Fringe benefit teorico:

Fringe benefit applicato:

Retribuzioni in natura:

Contributo spese sanitarie: 11,25

Bonus DL 66/2014 erogato:

TIR DL 3/2020 erogato:

ADDITIONALI ALL'IRPEF

Regionale

N° rate A.C.: 11

Versata A.P.:

Dovuta A.C.:

Versata A.C.:

Comunale

N° rate A.C.: 11

Versata A.P.:

Dovuta A.C.:

Versata A.C.:

Versamento immediato:

Acconto comunale

N° rate A.C.: 9

Dovuta A.C.:

Versata A.C.:

Redditi esteri

Recupero reddito ordinario: 14.500,00

Imponibile convenzionale: 13.600,00

Previdenza complementare

Quota C/Azienda: 26,00

Contributo contr. C/Azienda:

Quota C/Dipendente: 26,00

Quota TFR: 183,00

Totale: 235,00

Lav. prima occupazione dal 01/01/2007

Differenziale dedotto:

TIR DL 3/2020

N° rate A.C.:

Versato rate A.P.:

Dovuto A.C.:

Versato A.C.:

Versato rate A.C.:

Ulteriore detrazione DL 3/2020

N° rate A.C.:

Versata A.P.:

Dovuta A.C.:

Versata A.C.:

UNO® In presenza di Progressivi redditi esteri, nel **Libro Unico del Lavoro, Gestione Retribuzioni** è stata quindi inserita una nuova pagina denominata **Estero** dove vengono riepilogati i calcoli dell'eventuale Credito d'imposta estera, dopo aver effettuato le verifiche sui massimali previsti dalla normativa, ovvero:

- 1) **Rapporto di detraibilità**
- 2) **Retribuzioni convenzionali**
- 3) **Imposta netta**

La Pagina Estero fornisce quindi indicazione circa il credito d'imposta per imposte pagate all'estero come risultato finale dell'applicazione dei massimali di cui sopra. Tale credito, oltre ad essere memorizzato nei progressivi Redditi Esteri, sarà altresì riportato nei Progressivi Irpef anche al fine della puntuale Certificazione di tali crediti.

Gestione retribuzioni / Interroga

Generale Conguaglio C.S. Conguaglio IRPEF **Estero** ANF Tracciabilità Elenco

Anno: XXXX Mensilità: 12 Dicembre Mese: 12 / Data inizio: 01-12-20XX Data fine: 31-12-20XX C.E.: 0000022 Retribuzione: 11.38

Matricola: 000002 ALBERTONI FRANCESCO Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO EDILIZIA Livello: OPERAIO 4 LIVELLO % Part-time: 100,00

CONGUAGLIO REDDITI ESTERI

Massimale 1

A - Reddito ordinario estero:	29.000,00
B - Reddito complessivo:	24.838,48
C - Imposta lorda:	5.999,62
D - Credito estero detraibile (A/B*C):	6.899,74

Massimale 2

E - Reddito convenzionale estero:	27.200,00
F - Reddito ordinario estero:	29.000,00
G - Imposta pagata estero:	2.500,00
H - Credito estero su retribuzioni convenzionali (E/F*G):	2.344,83

Massimale 3

I - Imposta netta:	3.465,09
--------------------	----------

CREDITO D'IMPOSTA (< D, H, I): 2.344,83

Nuovo Bonus esente e detrazione aggiuntiva

La legge 207/2024 ha introdotto questi due nuovi istituti fiscali per sostituire l'esonero contributivo che dal 2025 non trova più applicazione (v. Circolari 1/2025/ter e 1/2025/quarter).

In particolare l'erogazione del Bonus L. 207/2024 è subordinata al possesso di un reddito complessivo del lavoratore inferiore a 20.000 euro, nelle seguenti misure:

Soglia reddito	Aliquota	Valore Massimo
8.500	7,10 %	603,50
15.000	5,30 %	795,00
20.000	4,80 %	960,00

Il comma 6 dell'articolo 1 introduce poi un'ulteriore detrazione a favore dei lavoratori con reddito compreso fra € 20.000,00 e € 40.000,00, detrazione sempre rapportata al periodo di lavoro. Tale ulteriore detrazione è di importo pari a:

- se il reddito complessivo è compreso fra € 20.000,00 e € 32.000,00 l'ulteriore detrazione vale € 1.000
- se il reddito complessivo è compreso fra € 32.000,00 e € 40.000,00 l'ulteriore detrazione vale € 1.000 x (40.000 – RC) / 8.000

La norma stabilisce che i sostituti d'imposta debbano riconoscere in via automatica sia il bonus sia l'ulteriore detrazione, salvo la verifica in sede di conguaglio fiscale della spettanza degli stessi. In ogni caso il lavoratore potrà comunicare al proprio datore

di lavoro di non aver diritto ai benefici fiscali in parola. Qualora in sede di conguaglio si rilevi non spettante o spettante in misura ridotta sia il bonus sia l'ulteriore detrazione, il sostituto d'imposta provvede al recupero e qualora la somma da recuperare risulti superiore a € 60,00, il recupero dovrà essere effettuato in 10 rate di pari importo a partire dalla retribuzione utile alla quale si applicano gli effetti del conguaglio secondo uno schema già conosciuto per il Trattamento Integrativo della Retribuzione.

UNO® Nell'Anagrafica dipendente, pagina Irpef, verificare l'impostazione del Bonus – Ult. Det. L. 207/2024. Le operazioni di conguaglio saranno effettuate in funzione della scelta operata.

Personale / Modifica

Generale Altre info Contributi Previdenza Comp. Retribuzione IRPEF Cedolino/Varie Qualifiche Ferie/Permessi/Ratei/BNC Commesse Tracciabilità Elenco

Num. matricola: 0000002
Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO
Codice fiscale: LBRFNC70T19A794Y

Anno: 2025

Domicilio fiscale al 01/01 anno precedente
Comune: A794 Bergamo
Regione: 10 Lombardia

Domicilio fiscale al 01/01 anno corrente
Comune: A794 Bergamo
Regione: 10 Lombardia

Redditi
Presenza reddito: ☒ Dipendente ☐ Pensione ☐ Lav. autonomo
Importo altri redditi per calcolo detrazioni:
Reddito presunto: calcolato
Reddito presunto dell'anno:
Oneri presunti dell'anno:
☐ Applicazione maggiore ritenuta
☐ Detassazione emolumenti di produttività
Bonus - Ult. det. L. 207/2024: Applicazione mensile
TIR - Ulteriore det. DL. 3/2020: Applicazione mensile
Fringe benefit: Non applicazione
CF familiare a carico: CNTGLU04D56A794F

Detrazioni
Applicazione mensile: Applicazione periodo lavoro
Modalità conguaglio: Applicazione periodo lavoro
☐ Conguaglio progressivo Co.Co.Co.
☐ Conguaglio progressivo addizionali

Conguaglio Bonus L. 207/2024

Bonus spettante:	833,90
Bonus applicato:	156,00
Differenza:	677,90

Conguaglio Ulteriore detrazione L. 207/2024

Spettante:	
Applicato:	915,05
Differenza:	-915,05

UNO® Nel cedolino di conguaglio, la pagina Conguagli mostra il riepilogo del calcolo effettuato dalla procedura per addivenire all'erogazione del Bonus o dell'Ulteriore Detrazione. Nell'esempio riportato sotto, in presenza di un reddito inferiore ai 20.000 euro, e a fronte di una applicazione parziale del Bonus in corso d'anno, viene riconosciuta la differenza del Bonus e recuperata l'Ulteriore Detrazione.

Conguaglio Bonus L. 207/2024

Bonus spettante:	833,90
Bonus applicato:	156,00
Differenza:	677,90

Conguaglio Ulteriore detrazione L. 207/2024

Spettante:	
Applicato:	915,05
Differenza:	-915,05

Conguaglio Bonus / Ulteriore Detrazione

L'erogazione del Bonus / Ulteriore Detrazione è riconosciuta in corso d'anno dal sostituto d'imposta senza attendere alcuna esplicita adesione da parte dei lavoratori, al solo verificarsi delle condizioni di spettanza previste dalla norma, anche se valutate solo in base ai dati reddituali a disposizione, e fatta salva l'espressa rinuncia sottoscritta dai sostituiti.

Il Bonus / Ulteriore Detrazione va rapportato al periodo di lavoro.

In sede di conguaglio di fine anno, il **datore di lavoro è tenuto a recuperare l'importo del Bonus / Ulteriore Detrazione erogato eventualmente non spettante**, sulla base del reddito così come risultante dalle operazioni fiscali finali e dalle eventuali comunicazioni del lavoratore.

Il recupero di questa differenza può avvenire in unica soluzione se di importo inferiore a euro 60 o in dieci rate, a partire dalla retribuzione di conguaglio, se di importo superiore.

Conguaglio a credito

UNO® Nell'esempio seguente il conguaglio riporta un'erogazione di Ulteriore Detrazione pari a Euro 167,14, che incide direttamente sul netto del cedolino.

Gestione retribuzioni / Nuovo

Generale Conguaglio C.S. Conguaglio IRPEF Estero ANF Tracciabilità Elenco

Anno: 2025 Mensilità: 12 Dicembre Mese: 12 / Data inizio: 01-12-2025 Data fine: 31-12-2025 C.E.: Retribuzione: 2.313,34

Matricola: 0000003 BETTONI MARCO Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO MECCANICI Livello: Imp. Concetto, Int. Op. Spec. % Part-time: 100,00

CONGUAGLIO IRPEF

Conguaglio emolumenti di produttività

Imponibile teorico: Ritenute: Fringe benefits:

di cui già applicato (): Ritenute applicate: Oneri deducibili:

Differenza: Contr. ass. sanitaria deducibili:

Conguaglio TIR DL. 3/2020 Conguaglio Bonus L. 207/2024

TIR spettante: Bonus spettante: Imponibile 10% produttività:

TIR applicato: Bonus applicato: Progressivo imponibile: 21.796,96

Differenza: Differenza: Imposta: 5.013,30

Imposta pagata: 1.819,82

Redditi esteri Conguaglio Ulteriore detrazione L. 207/2024

Credito d'imposta: Spettante: 1.000,00 Detrazioni lav. dipendente: 2.274,16

Applicato: 832,86 Ulteriore detrazione lav. dip.: 1.000,00

Differenza: 167,14 Detrazioni coniuge:

Detrazioni figli:

Detrazioni altri familiari:

Detrazioni erogazioni 2° livello:

Oneri detraibili:

Conguaglio a debito

UNO® Se il recupero Bonus L. 207/2024 supera in valore i 60 euro, il dipendente subirà un prelievo pari a 1/10 del saldo. Nell'esempio di seguito, a fronte di un conguaglio con recupero Bonus L. 207/2024 di euro 300,00, il dipendente subirà un prelievo immediato, nel cedolino di dicembre, di euro 30,00 (pari a 300,00/10). I rimanenti 9/10 di euro 300,00 saranno oggetto di rateazione da gennaio a settembre 2026.

Gestione retribuzioni / Modifica

Generale Conguaglio C.S. Conguaglio IRPEF Estero ANF Tracciabilità Elenco

Anno: 2025 Mensilità: 12 Dicembre Mese: 12 / Data inizio: 01-12-2025 Data fine: 31-12-2025 C.E.: 0000003 Retribuzione: 10,00

Matricola: 0000002 ALBERTONI FRANCESCO Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO EDILIZIA Livello: OPERAIO QUALIFICATO % Part-time: 100,00

CONGUAGLIO IRPEF

Conguaglio emolumenti di produttività

Imponibile teorico: Ritenute: Fringe benefits:

di cui già applicato (): Ritenute applicate: Oneri deducibili: 549,00

Differenza: Contr. ass. sanitaria deducibili: 135,49

Conguaglio TIR DL. 3/2020 Conguaglio Bonus L. 207/2024

TIR spettante: Bonus spettante: Imponibile 10% produttività:

TIR applicato: Bonus applicato: 300,00 Progressivo imponibile: 23.081,25

Differenza: Differenza: -300,00 Imposta: 5.308,69

Imposta pagata: 2.750,00

Redditi esteri Conguaglio Ulteriore detrazione L. 207/2024

Credito d'imposta: Spettante: Detrazioni lav. dipendente: 2.360,25

Applicato: Ulteriore detrazione lav. dip.: 142,88

Differenza: Detrazioni coniuge:

Detrazioni figli:

Detrazioni altri familiari:

Detrazioni erogazioni 2° livello:

Oneri detraibili:

Totale detrazioni: 2.503,13

Adizionali

	Teorica	Pagata	Dovuta
Regionale:	312,18		312,18
Acconto:	65,82	65,82	
Comunale:	184,65		118,83
Totale:		65,82	431,01

Totale conguaglio imposta: 55,56

Totale conguaglio addizionali:

Totale conguaglio IRPEF: 55,56

Nel corpo del cedolino sono inserite in automatico le voci di calcolo presenti nelle voci comuni che descrivono il conguaglio Bonus L. 207/2024 a debito (BON.31 descrittiva) e il recupero mensile della quota Bonus L. 207/2024 $300,00/10 = 30,00$ €.

Gestione retribuzioni / Modifica

Generale Conguaglio C.S. Conguaglio IRPEF Estero ANF Tracciabilità Elenco

Anno: 2025 Mensilità: 12 Dicembre Mese: 12 / Data inizio: 01-12-2025 Data fine: 31-12-2025 C.E.: 0000003 Retribuzione: 10,00

Matricola: 0000002 ALBERTONI FRANCESCO Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO EDILIZIA Livello: OPERAIO QUALIFICATO % Part-time: 100,00

INPS Ore: 173,0 Giorni: 26 Settimane: 4 INAIL Ore: 160,0 Giorni: 20 Minimale Giorni: 26 Importo: 1.490,32 Note

Riga	Voci di calcolo	T.C.	Ore/gg	Base	Importo	C.S.	IRPEF	C.E.	T.F.R.	Costo	Conto
60	MEN.01 INDENNITA' DI MENSA ESENTE	C	20,00	5,29000	105,80				100	100	
70	IND.02 INDENNITA' TRASPORTO BG	C	20,00	2,55000	51,00	100	100		100	100	
80	FOR.01 CORSI DI FORMAZIONE	C		9,81000		100	100	100	100	100	
90	DEC.10 ELEMENTO VARIABILE RETRIBUZIONE	C	160,00	0,19000	30,40	100	100		100	100	
100	CAS.01 CASSA EDILE 18,5%	C	1,00	333,93240	333,93	100	100		100	100	
110	CAS.02 PERMESSI EDILI 4,95%	C	1,00	89,34948	89,35	100	100		100	100	
120	CAS.03 ACCANTONAMENTO C.E. 14,2%	T	1,00	256,31568	256,00						2402050
130	CAS.06 CONTRIBUTI CASSA EDILE BG	CT	1,00	132,67044	132,67		15				
140	CAS.07 MUTUALIZZAZIONE 0,60%	CT	1,00	10,83024	10,83	100	100				
150	CAS.05 TRATTENUTA C.E. 0,375%	CT	1,00	6,76890	6,77	-100					2402050
160	CASFSD FONDO SANITARIO NAZIONALE OPERAI	CT	160,00	0,05886	9,42						
170	TRA.05 TRASFERITA > 45	C		45,88000							100
220	BON.31 BONUS L. 207/2024 - CONGUAGLIO A DEBITO	DS			300,00						
230	BON.32 BONUS L. 207/2024 - RECUPERO A.C.	T			30,00						2404005

In fase di aggiornamento archivi nei Progressivi Irpef di dicembre 2025, la procedura memorizza il valore del dovuto Bonus L. 207/2024 di euro 300,00 e quello della prima rata delle dieci previste di euro 30,00.

Personale: Progressivi IRPEF / Modifica

Generale Elenco

Dipendente: 0000002 Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO Codice fiscale: LBRFNC70T19A794Y

Anno: 2025 Mese: 12

IRPEF -- CONGUAGLIO -- Giorni detraz.: 31

Imponibile: 1.391,79
Imposta lorda: -986,28
Detrazione lav. dipendente: 601,83
Ulteriore detrazione lav. dip.:
Detrazione coniuge:
Detrazione figli: -468,56
Detrazione altri familiari:
Detrazioni applicate: 133,27
Credito imposta estera:
Imposta netta: 55,56
Imp. teorico produttività:
Imp. applicato produttività:
Fringe benefit teorico:

ADDITIONALI ALL'IRPEF

Regionale
N° rate A.C.: 11
Versata A.P.:
Dovuta A.C.: 312,18
Versata A.C.:
Comunale
N° rate A.C.: 11
Versata A.P.:
Dovuta A.C.: 118,83
Versata A.C.:
Accanto comunale
N° rate A.C.:
Versata A.C.:
Versata A.C.:

TIR DL. 3/2020
N° rate A.C.: 8
Versato rate A.P.:
Dovuto A.C.:
Versato A.C.:
Versato rate A.C.:
BONUS L. 207/2024
N° rate A.C.: 10
Versato rate A.P.:
Dovuto A.C.: 300,00
Versato A.C.:
Versato rate A.C.: 30,00

Per evitare la rateazione della trattenuta del Bonus L. 207/2024, è possibile inserire nel cedolino di dicembre la voce di calcolo BON.33 che, per differenza con la voce BON.31, va a recuperare l'intero importo.

Gestione retribuzioni / Modifica

Generale Conguaglio C.S. Conguaglio IRPEF Estero ANF Tracciabilità Elenco

Anno: 2025 Mensilità: 12 Dicembre Mese: 12 / Data inizio: 01-12-2025 Data fine: 31-12-2025 C.E.: 0000003 Retribuzione: 10,00

Maticola: 0000002 ALBERTONI FRANCESCO Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO EDILIZIA Livello: OPERAIO QUALIFICATO % Part-time: 100,00

INPS Ore: 173,0 Giorni: 26 Settimane: 4 INAIL Ore: 160,0 Giorni: 20 Minimale Giorni: 26 Importo: 1.490,32 Note

Riga	Voci di calcolo	T.C.	Ore/gg	Base	Importo	C.S.	IRPEF	C.E.	T.F.R.	Costo	Conto
70	IND.02 INDENNITA' TRASPORTO BG	C	20,00	2,55000	51,00	100	100	100	100	100	
80	FOR.01 CORSI DI FORMAZIONE	C		9,81000		100	100	100	100	100	
90	DEC.10 ELEMENTO VARIABILE RETRIBUZIONE	C	160,00	0,19000	30,40	100	100			100	
100	CAS.01 CASSA EDILE 18,5%	C	1,00	333,93240	333,93	100	100		100	100	
110	CAS.02 PERMESSI EDILI 4,95%	C	1,00	89,34948	89,35	100	100		100	100	
120	CAS.03 ACCANTONAMENTO C.E. 14,2%	T	1,00	256,31568	256,00						2402050
130	CAS.06 CONTRIBUTI CASSA EDILE BG	CT	1,00	132,67044	132,67	15					
140	CAS.07 MUTUALIZZAZIONE 0,60%	CT	1,00	10,83024	10,83	100	100				
150	CAS.05 TRATTENUTA C.E. 0,375%	CT	1,00	6,76890	6,77	-100					2402050
160	CASFSD FONDO SANITARIO NAZIONALE OPERAI	CT	160,00	0,05886	9,42						
170	TRA.05 TRASFERITA > 45	C		46,00000						100	
220	BON.31 BONUS L. 207/2024 - CONGUAGLIO A DEBITO	DS			300,00						
230	BON.32 BONUS L. 207/2024 - RECUPERO A.C.	T			30,00						2404005
240	BON.33 BONUS L. 207/2024 - RECUPERO MANUALE	T			270,00						2404005

Se le operazioni di conguaglio a debito del Bonus / Ulteriore Detrazione non possono essere effettuate per incapienza della retribuzione, l'importo residuo deve essere comunicato al lavoratore che, autonomamente, deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

Trattamento Integrativo

Il Decreto Legge n. 3/2020 ha introdotto il Trattamento Integrativo della Retribuzione pari a **euro 1.200 per l'anno 2025**.

Il Trattamento Integrativo spetta previa verifica delle seguenti condizioni:

- Sussistenza di un'imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro dipendente
- Importo del reddito complessivo inferiore a euro 15.000

In merito alla condizione di spettanza inerente la capienza dell'imposta lorda rispetto alle detrazioni, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato, deve essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria. Ai fini della seconda condizione, ovvero l'importo complessivo del reddito, quest'ultimo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze e al lordo dei redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti.

UNO[®] Nell'Anagrafica dipendente, pagina Irpef, verificare l'impostazione del campo TIR / Ulteriore Detrazione DL 3/2020. Le operazioni di conguaglio saranno effettuate in funzione della scelta operata.

Personale / Modifica

Generale Altre info Contributi Previdenza Comp. Retribuzione IRPEF Cedolino/Varie Qualifiche Ferie/Permessi/Ratei/BNC Commesse Tracciabilità Elenco

Num. matricola: 0000002

Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO

Codice fiscale: LBRFNC70T19A794Y

Anno: 2025

Domicilio fiscale al 01/01 anno precedente

Comune: A794 Bergamo

Regione: 10 Lombardia

Domicilio fiscale al 01/01 anno corrente

Comune: A794 Bergamo

Regione: 10 Lombardia

☐ No calcolo acconto addizionale comunale all'Irpef

Detrazioni

Applicazione mensile: Applicazione periodo lavoro

Modalità conguaglio: Applicazione periodo lavoro

☐ Conguaglio progressivo Co.Co.Co.

☐ Conguaglio progressivo addizionali

Redditi

Presenza reddito: ☒ Dipendente ☐ Pensione ☐ Lav. autonomo

Importo altri redditi per calcolo detrazioni:

Reddito presunto: calcolato

Reddito presunto dell'anno:

Oneri presunti dell'anno:

☐ Applicazione maggiore ritenuta

☐ Detassazione emolumenti di produttività

Bonus - Ult. det. L. 207/2024: Applicazione mensile

TIR - Ulteriore det. DL 3/2020: Applicazione solo a conguaglio

Fringe benefit

CF familiare a carico:

Non applicazione

UNO[®] Nel cedolino di conguaglio, la pagina Conguagli mostra il riepilogo del calcolo effettuato dalla procedura per addivenire al Trattamento Integrativo spettante. Nell'esempio riportato sotto, a fronte di una applicazione parziale del TIR in corso d'anno, viene riconosciuta la differenza del TIR spettante per un importo totale di euro 1.200,00.

Conguaglio TIR DL 3/2020

TIR spettante:	1.200,00
TIR applicato:	700,00
Differenza:	500,00

Conguaglio TIR

L'erogazione del Trattamento Integrativo della Retribuzione è riconosciuta in corso d'anno dal sostituto d'imposta senza attendere alcuna esplicita adesione da parte dei lavoratori, al solo verificarsi delle condizioni di spettanza previste dalla norma, anche se valutate solo in base ai dati reddituali a disposizione, e fatta salva l'espressa rinuncia sottoscritta dai sostituiti.

Il Trattamento Integrativo va rapportato al periodo di lavoro.

In sede di conguaglio di fine anno, **il datore di lavoro è tenuto a recuperare l'importo di Trattamento Integrativo erogato eventualmente non spettante**, sulla base del reddito così come risultante dalle operazioni fiscali finali e dalle eventuali comunicazioni del lavoratore.

Il recupero di questa differenza può avvenire in unica soluzione se di importo inferiore a euro 60 o in otto rate, a partire dalla retribuzione di conguaglio, se di importo superiore. E' evidente che il recupero rateizzato del Trattamento Integrativo non potrà avvenire in caso di conguaglio di fine rapporto, per la mancanza delle retribuzioni future.

Conguaglio a credito

UNO® Nell'esempio seguente il conguaglio riporta un'erogazione di TIR pari a euro 500,00, che incide direttamente sul netto del cedolino.

Gestione retribuzioni / Nuovo

Generale Conguaglio C.S. **Conguaglio IRPEF** Estero ANF Tracciabilità Elenco

Anno: 2025 Mensilità: 12 Dicembre Mese: 12 / Data inizio: 01-12-2025 Data fine: 31-12-2025 C.E.: Retribuzione: 2.481,84

Matricola: 0000035 COLOMBANI CARLA Qualifica: IMPIEGATO Livello: Impiegati Direttivi ex 6 % Part-time: 100,00

CONGUAGLIO IRPEF

Conguaglio emolumenti di produttività

Imponibile teorico: Ritenute: Fringe benefits:
di cui già applicato () Ritenute applicate: Oneri deducibili: 283,39
Differenza: Contr. ass. sanitaria deducibili:
Imponibile 10% produttività: Progressivo imponibile: 11.424,74
Imposta: 2.627,69
Imposta pagata: 1.152,22
Detrazioni lav. dipendente: 1.628,27
Ulteriore detrazione lav. dio.:

Conguaglio TIR DL. 3/2020 Conguaglio Bonus L. 207/2024

TIR spettante: 1.200,00 Bonus spettante: 605,51
TIR applicato: 700,00 Bonus applicato:
Differenza: 500,00 Differenza: 605,51

Conguaglio a debito

UNO® Se il recupero TIR supera in valore i 60 euro, il dipendente subirà un prelievo pari a 1/8 del saldo. Nell'esempio di seguito, a fronte di un conguaglio con recupero TIR di euro 178,00, il dipendente subirà un prelievo immediato, nel cedolino di dicembre, di euro 22,25 (pari a 178,00/8). I rimanenti 7/8 di euro 178,00 saranno oggetto di rateazione da gennaio a luglio 2026.

CONGUAGLIO IRPEF

Conguaglio emolumenti di produttività

Imponibile teorico: Ritenute:
di cui già applicato () Ritenute applicate:
Differenza:

Conguaglio TIR DL. 3/2020

TIR spettante:
TIR applicato: 178,00
Differenza: -178,00

Conguaglio Bonus L. 207/2024

Bonus spettante:
Bonus applicato:
Differenza:

Nel corpo del cedolino sono inserite in automatico le voci di calcolo presenti nelle voci comuni che descrivono il conguaglio Trattamento Integrativo a debito (TIR.01 descrittiva) e il recupero mensile della quota $TIR 178,00/8 = 22,25$ €.

Gestione retribuzioni / Modifica

Generale Conguaglio C.S. Conguaglio IRPEF Estero ANF Tracciabilità Elenco

Anno: XXXX Mensilità: 12 Dicembre Mese: 12 / Data inizio: 01-12-20XX Data fine: 31-12-20XX C.E.: 0000022 Retribuzione: 11,38

Matricola: 0000002 ALBERTONI FRANCESCO Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO EDILIZIA Livello: OPERAIO 4 LIVELLO % Part-time: 100,00

INPS Ore: 173,0 Giorni: 26 Settimane: 5 INAIL Ore: 104,0 Giorni: 13 Minimale Giorni: 13 Importo: 648,83 Note

Riga	Voci di calcolo	T.C.	Ore/gg	Base	Importo	C.S.	IRPEF	C.E.	T.F.R.	Costo	Conto
80	IND.02 INDENNITA' TRASPORTO BG	C	13,00	2,40000	31,20	100	100		100	100	
110	CAS.01 CASSA EDILE 18,5%	C	1,00	264,59440	264,59	100	100		100	100	
120	CAS.02 PERMESSI EDILI 4,95%	C	1,00	70,79688	70,80	100	100		100	100	
130	CAS.03 ACCANTONAMENTO C.E. 14,2%	T	1,00	203,09408	203,00						2402050
140	CAS.53 CONTRIBUTI INPS C.E. MILANO	CT	1,00	108,41219	108,41	15					
150	CAS.51 TRATTENUTA CONTRIBUTI CE MILANO 0,35%	CT	1,00	5,00584	5,01		-100				
160	CAS.FS0 FONDO SANITARIO NAZIONALE OPERAI	CT	120,00	0,06696	8,04						
190	INC.94 ESONERO CONTRIBUTI DL 115/2022 mensile 2%	C	2,00	1,880,00000	37,60		100				2402030
200	EST.01 RECUPERO REDDITO ORDINARIO X ESTERO	CT			14,500,00		-100				
210	EST.02 REDDITO CONVENZIONALE ESTERO	CT			13,600,00		-100				
220	TIR.01 TIR - CONGUAGLIO A DEBITO	DS			178,00						
230	TIR.02 TIR - RECUPERO A.C.	T			22,25						2404005

In fase di aggiornamento archivi nei Progressivi Irpef di dicembre 2025, la procedura memorizza il valore del dovuto TIR di euro 178,00 e quello della prima rata delle otto previste di euro 22,25.

Personale: Progressivi IRPEF / Modifica

Generale Elenco

Dipendente: 0000002 Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO Codice fiscale: LBRFNC70T19A794Y

Anno: 2022 Mese: 12 IRPEF --- CONGUAGLIO --- Giorni detraz.: 31

Imponibile: 428,78
Imposta lorda: 512,65
Detrazione lav. dipendente: 472,83
Ulteriore detrazione lav. dip.:
Detrazione coniuge:
Detrazione figli:
Detrazione altri familiari:
Detrazioni applicate: 188,14
Credito imposta estera: 2.344,83
Imposta netta: -2.020,32
Imponibile erogazioni 2° livello:
Imp. teorico produttività:
Imp. applicato produttività:
Credito famiglie numerose A.P.:

ADDITIONALI ALL'IRPEF

Regionale
N° rate A.C.: 11
Versata A.P.:
Dovuta A.C.: 339,95
Versata A.C.:
Comunale
N° rate A.C.: 11
Versata A.P.:
Dovuta A.C.: 131,74
Versata A.C.:
Versamento immediato:
Acconto comunale

Previdenza complementare
Quota C/Azienda: 18,00
Contributo contr. C/Azienda:
Quota C/Dipendente: 18,00
Quota TFR: 125,00
Totale: 161,00
Lav. prima occupazione dal 01/01/2007
Differenziale dedotto:

TIR DL 3/2020
N° rate A.C.: 8
Versato rate A.P.:
Dovuto A.C.: 178,00
Versato A.C.:
Versato rate A.C.: 22,25

Per evitare la rateazione della trattenuta del Trattamento Integrativo, è possibile inserire nel cedolino di dicembre la voce di calcolo TIR.03 che, per differenza con la voce TIR.02, va a recuperare l'intero importo.

Gestione retribuzioni / Modifica

Generale Conguaglio C.S. Conguaglio IRPEF Estero ANF Tracciabilità Elenco

Anno: XXXX Mensilità: 12 Dicembre Mese: 12 / Data inizio: 01-12-20XX Data fine: 31-12-20XX C.E.: 0000022 Retribuzione: 11,38

Maticola: 0000002 ALBERTONI FRANCESCO Qualifica: OPERAIO SPECIALIZZATO EDILIZIA Livello: OPERAIO 4 LIVELLO % Part-time: 100,00

INPS Ore: 173,0 Giorni: 26 Settimane: 5 INAIL Ore: 104,0 Giorni: 13 Minimale Giorni: 13 Importo: 648,83 Note

Riga	Voci di calcolo	T.C.	Ore/gg	Base	Importo	C.S.	IRPEF	C.E.	T.F.R.	Costo	Conto
70	MEN.01 INDENNITA' DI MENSA ESENTE	C	13,00	5,29000	68,77				100	100	
80	IND.02 INDENNITA' TRASPORTO BG	C	13,00	2,40000	31,20	100	100		100	100	
110	CAS.01 CASSA EDILE 18,5%	C	1,00	264,59440	264,59	100	100		100	100	
120	CAS.02 PERMESSI EDILI 4,95%	C	1,00	70,79688	70,80	100	100		100	100	
130	CAS.03 ACCANTONAMENTO C.E. 14,2%	T	1,00	203,09408	203,00						2402050
140	CAS.53 CONTRIBUTI INPS C.E. MILANO	CT	1,00	108,41219	108,41	15					
150	CAS.51 TRATTENUTA CONTRIBUTI CE MILANO 0,35%	CT	1,00	5,00584	5,01		-100				
160	CASFSO FONDO SANITARIO NAZIONALE OPERAI	CT	120,00	0,06696	8,04						
190	INC.94 ESONERO CONTRIBUTI DL 115/2022 mensile 2%	C	2,00	1,880,00000	37,60	100					2402030
200	EST.01 RECUPERO REDDITO ORDINARIO X ESTERO	CT			14,500,00		-100				
210	EST.02 REDDITO CONVENZIONALE ESTERO	CT			13,600,00	100					
220	TIR.01 TIR - CONGUAGLIO A DEBITO	DS			178,00						
230	TIR.02 TIR - RECUPERO A.C.	T			22,25						2404005
240	TIR.03 TIR - RECUPERO MANUALE	T			155,75						2404005

Se le operazioni di conguaglio a debito del Trattamento Integrativo non possono essere effettuate per incapienza della retribuzione, l'importo residuo deve essere comunicato al lavoratore che, autonomamente, deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

Premi di produttività

La tassazione sostitutiva all'Irpef e alle addizionali regionali e comunali all'Irpef sui premi di produttività è ammessa al ricorrere delle seguenti condizioni:

- l'importo del prelievo fiscale sostitutivo non deve superare 3.000 euro;
- l'erogazione spetta solo ai lavoratori che nell'anno precedente non abbiano percepito redditi da lavoro dipendente superiori a 80.000 euro;
- l'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere effettuata su emolumenti che trovano la loro disciplina in una specifica contrattazione collettiva, la quale deve specificare quali sono gli obiettivi in termini di incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza che danno titolo alla percezione di somme soggette a prelievo sostitutivo (l'incremento deve essere misurabile).

Al ricorrere di queste condizioni gli importi delle somme erogate sono sottratte al prelievo fiscale ordinario e assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 5%.

UNO® La possibilità di applicare l'imposta sostitutiva è subordinata all'attivazione del flag "Detassazione emolumenti di produttività" in Pagina IRPEF del dipendente, che sarà attiva solo per i soggetti con reddito da lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

Personale / Modifica

Generale Altre info Contributi Previdenza Comp. Retribuzione IRPEF Cedolino/Varie Qualifiche Ferie/Permessi/Ratei/BNC Commesse Tracciabilità Elenco

Num. matricola: 0000002

Cognome e nome: FERRETTI ALBERTO

Codice fiscale: FRRLRT58B08A794V

Anno: 2025

Domicilio fiscale al 01/01 anno precedente
Comune: A794 Bergamo
Regione: 10 Lombardia

Domicilio fiscale al 01/01 anno corrente
Comune: A794 Bergamo
Regione: 10 Lombardia

☐ No calcolo acconto addizionale comunale all'Irpef

Detrazioni
Applicazione mensile: Non applicate
Modalità conguaglio: Non applicate
☒ Conguaglio progressivo Co.Co.Co.
☒ Conguaglio progressivo addizionali

Redditi
Presenza reddito: ☒ Dipendente ☐ Pensione ☐ Lav. autonomo
Importo altri redditi per calcolo detrazioni:
Reddito presunto: Reddito presunto dell'anno:
Oneri presunti dell'anno:
☐ Applicazione maggiore ritenuta
☒ Detassazione emolumenti di produttività
Bonus - Ult. det. L. 207/2024: Applicazione mensile
TIR - Ulteriore det. DL. 3/2020: Non applicazione
Fringe benefit
☐ Applicazione soglia con figli a carico
CF familiare a carico:

UNO® Per l'identificazione dei premi di produttività si deve utilizzare il flag "Emolumento di produttività" presente nelle Voci di Calcolo.

Voci di calcolo / Modifica

Generale Contributi Conto contabile Elenco

Codice: PREM.F Descrizione: PREMIO AD PERSONAM

% Maggiorazione: 100,000 Tipo calcolo: Competenze

☒ Emolumento di produttività ☒ Stampa cedolino

Tipo voce: Ore/gg per Base Proponi base: Nulla

L'importo di queste voci, in sede di aggiornamento archivi fiscali mensile, viene memorizzato nei **Progressivi Irpef** nei campi "Imp. Teorico produttività" e "Imp. Applicato produttività".

Personale: Progressivi IRPEF / Modifica

Generale Elenco

Dipendente: 0000002 Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO Codice fiscale: LBRFNC70T19A794Y

Anno: 2021 Mese: 11

IRPEF

Giorni detraz.: 30

Imponibile: 1.424,64

Imposta lorda: 334,65

Detrazione lav. dipendente: 47,16

Ulteriore detrazione lav. dip.: 13,30

Detrazione coniuge: 57,50

Detrazione figli: 46,53

Detrazione altri familiari: 164,49

Detrazioni applicate: 164,49

Credito imposta estera: 170,16

Imposta netta: 170,16

Imponibile erogazioni 2° livello:

Imp. teorico produttività: 900,00

Imp. applicato produttività: 900,00

ADDIZIONALI ALL'IRPEF

Regionale

N° rate A.C.: 11

Versata A.P.: 59,37

Dovuta A.C.: 198,00

Versata A.C.: 252,00

Comunale

N° rate A.C.: 11

Versata A.P.: 198,00

Dovuta A.C.: 198,00

Versata A.C.: 198,00

Previdenza complementare

Quota C/Azienda: 27,00

Contributo contr. C/Azienda: 27,00

Quota C/Dipendente: 198,00

Quota TFR: 198,00

Totale: 252,00

Lav. prima occupazione dal 01/01/2007

Differenziale dedotto: 198,00

TIR DL. 3/2020

N° rate A.C.: 11

Versato rate A.P.: 198,00

Dovuto A.C.: 198,00

Versato A.C.: 198,00

Prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno è possibile rettificare la natura degli importi portati in corso d'anno a tassazione sostitutiva, perché ritenuti erroneamente premi di produttività, in importi soggetti a tassazione ordinaria. E' altresì consentita l'operazione inversa di modificare la tassazione di taluni importi che in corso d'anno hanno subito il prelievo fiscale ordinario per portarli in sede di conguaglio a tassazione sostitutiva. E' attivabile a questo scopo la "Manutenzione emolumenti di produttività" attivabile dal menù Gestioni mensili - Servizi. Tale manutenzione deve naturalmente essere preceduta dalla rettifica del flag "Emolumento di produttività" presente nelle Voci di Calcolo utilizzate in corso d'anno.

Manutenzione emolumenti di produttività

ATTENZIONE!

La procedura azzerà e ricalcola l'imponibile teorico emolumenti di produttività del periodo selezionato.

Anno: 2025

Periodo: 01-01-2025 - 31-12-2025

Oneri detraibili e deducibili

L'art 23, comma 3, del DPR 600/1973 stabilisce che, in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, i sostituti d'imposta devono attribuire anche le detrazioni d'imposta eventualmente spettanti ai sensi dell'art. 15 del TUIR per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute sulla busta paga. L'attribuzione delle detrazioni può, quindi, essere effettuata solo in occasione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto senza alcuna richiesta del dipendente.

Limitatamente alle spese mediche ed ai premi per le assicurazioni sulla vita e sugli infortuni l'attribuzione della detrazione d'imposta spetta in automatico anche per le erogazioni effettuate in conformità ai contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali. Anche in tale caso, l'attribuzione della detrazione da parte del datore di lavoro prescinde dalla richiesta del dipendente.

Con riferimento agli oneri deducibili e detraibili sostenuti direttamente dal lavoratore dipendente, la circolare del Ministero delle finanze nr. 326/E del 23 Dicembre 1997 ha chiarito che il sostituto può comunque acconsentire a tener conto di detrazioni per oneri non sostenuti con il suo intervento, ovviamente dietro richiesta del sostituito. In tale caso, il datore di lavoro dovrà tenere conto dei limiti di deducibilità e detraibilità previsti dalle norme di riferimento.

Evidentemente, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro acconsenta a considerare nel conguaglio anche gli oneri deducibili direttamente sostenuti dal dipendente, la formula per la verifica della quota di deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, deve essere utilizzata considerando tali oneri.

UNO® Per applicare le detrazioni in commento si devono gestire gli Oneri nel menù Anagrafiche - Personale prima dell'elaborazione del cedolino di conguaglio. Esistono tre pagine diverse. Quella relativa agli oneri detraibili al 19%, quella relativa ad altri oneri detraibili e quella relativa agli oneri deducibili. Per quanto riguarda queste informazioni, è utile ricordare che devono essere gestite solo se non rientrano tra le somme e i valori che sono transitati nel cedolino tramite il datore di lavoro.

Oneri / Modifica

ente: 0000002 Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO Codice fiscale: LBRFNC70T19A794Y

Detraibili 19%	Altri detraibili	Deducibili
Spese sanitarie: <input type="text"/>	Spese canoni locazione studenti univers. fuori sede: <input type="text"/>	
Spese sanitarie familiari non a carico: <input type="text"/>	Erogazioni associazioni sportive: <input type="text"/>	
Spese sanitarie portatori di handicap: <input type="text"/>	Erogazioni società mutuo soccorso: <input type="text"/>	
Spese veicoli per portatori di handicap: <input type="text"/>	Erogazioni associazioni promozione sociale: <input type="text"/>	
Spese acquisto cani guida: <input type="text"/>	Erogazioni Biennale Venezia: <input type="text"/>	
Spese sanitarie rateizzate dich. prec.: <input type="text"/>	Spese beni soggetti a regime vincolistico: <input type="text"/>	
Interessi mutui acquisto abitazione principale: <input type="text"/>	Erogazioni attività culturali ed artistiche: <input type="text"/>	
Interessi mutui altri immobili: <input type="text"/>	Erogazioni enti operanti nello spettacolo: <input type="text"/>	
Interessi mutui contratti nel 1997 rec. edilizio: <input type="text"/>	Erogazioni fondazioni operanti nel settore musicale: <input type="text"/>	
Interessi mutui costruzione abitazione principale: <input type="text"/>	Spese veterinarie: <input type="text"/>	
Interessi prestiti o mutui agrari: <input type="text"/>	Spese interpretariato sordomuti: <input type="text"/>	
Assicurazioni vita, infortuni, invalidità: <input type="text"/>	Erogazioni istituti scolastici: <input type="text"/>	
Spese istruzione: <input type="text"/>	Spese contributi riscatto anni di laurea familiari a carico: <input type="text"/>	
Spese funebri: <input type="text"/>	Spese per asili nido: <input type="text"/>	
Spese per addetti all'assistenza personale: <input type="text"/>	Erogazioni liberali f.do ammortamento titoli di Stato: <input type="text"/>	
Spese per attività sportive per ragazzi: <input type="text"/>	Altri oneri: <input type="text"/>	
Spese per intermediazione immobiliare: <input type="text"/>		

Detraibili 19%

Detraibili 20%

Spese per sostituzione frigoriferi e congelatori:

Spese per acquisto e installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica:

Spese per acquisto e installazione di variatori di velocità (inverter):

Detraibili 26%

Erogazioni partiti politici:

Erogazioni liberali ONLUS:

Detraibili 19%	Altri detraibili	Deducibili
Contributi obbligatori: <input type="text"/>		
Erogazioni religiose: <input type="text"/>		
Assegno coniuge: <input type="text"/>		
Altri oneri deducibili: <input type="text"/>		
Contributi previdenza complementare: <input type="text"/>		
Contributo solidarietà: <input type="text"/>		

Contributi previdenziali volontariamente versati

Ai sensi dell'art.10, lett. e) del TUIR i contributi facoltativi versati all'ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (riscatto di laurea, prosecuzione volontaria per la ricongiunzione) sono integralmente deducibili dal reddito del contribuente.

Nell'ipotesi in cui, nel 2025, il dipendente abbia versato direttamente tali contributi e chieda al datore di lavoro di tenerne conto nel conguaglio, quest'ultimo deve farsi rilasciare la ricevuta del versamento. Nella diversa ipotesi in cui il datore di lavoro abbia direttamente trattenuto l'importo di tali contributi dalla busta paga e abbia provveduto al versamento all'ente previdenziale, a seguito di quanto stabilito nell'art. 51, comma 2, lett. h) del TUIR tale importo è interamente escluso dal reddito di lavoro dipendente.

Contributo versato ai fondi di previdenza complementare

Il D.Lgs. 47/2000 ha soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, la disposizione che stabiliva la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi versati alle forme di previdenza complementare. Pertanto, dal 1° gennaio 2001 i contributi per previdenza complementare a carico del datore di lavoro costituiscono reddito per il lavoratore. Tuttavia ai sensi dell'art. 10, comma 1, e-bis) del TUIR, i contributi (a carico azienda e a carico del dipendente) per un titolare di reddito di lavoro dipendente sono deducibili entro il limite di 5.164,57 €.

UNO® Nell'Area Paghe sono inseriti come Oneri deducibili i valori versati dall'azienda alla previdenza complementare e memorizzati mensilmente nei Progressivi Irpef, dopo aver provveduto alla verifica della capienza delle somme destinate alla Previdenza Complementare dal dipendente e dall'azienda.

Previdenza complementare	
Quota C./Azienda:	20,00
Quota C./Dipendente:	20,00
Quota TFR:	142,00
Totale:	182,00

Contributo di assistenza sanitaria

L'articolo 51 comma 2 lett. a) Tuir stabilisce che i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a € 3.615,20.

Il contributo versato non concorre a formare reddito fino alla soglia di € 3.615,20 e sono, ai sensi dell'art. 15, co.1, lett. c) del Tuir, detraibili dal reddito, nella misura del 19% della parte eccedente € 129,11 le spese mediche eventualmente rimaste a carico dell'assistito ovvero anche la quota delle spese mediche rimborsate corrispondente alla quota di contributi versati eccedenti i 3.615,20 euro e quindi non deducibili.

Nella diversa ipotesi di casse sanitarie che non si siano adeguate al vincolo delle prestazioni, i contributi versati alle stesse non possono usufruire della deduzione e conseguentemente tutte le spese mediche sostenute oltre la soglia dei 129,11 euro godranno della detrazione del 19%.

In particolare il Fasi (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti) e le principali casse sanitarie a cui fanno riferimento gli accordi collettivi risultano iscritte all'Anagrafe dei Fondi. In caso di dubbio i sostituti d'imposta potranno farsi rilasciare specifica certificazione dalla Cassa sanitaria a cui aderiscono.

UNO® Verificare la presenza del flag "Fine esclusivamente assistenziale" nella Gestione Enti per quei soggetti che hanno dichiarato il rispetto del vincolo.

Enti pubblici / Modifica

Generale Info previdenziali Inail Conti contabili Elenco

Codice: 0000008

Descrizione: FASI

Codice fiscale:

☒ Fini esclusivamente assistenziali

Operazioni di conguaglio fiscale

Il sostituto d'imposta, nelle operazioni di conguaglio, dovrà operare secondo le modalità indicate di seguito:

- ☐ determinare l'ammontare delle somme e valori percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta e corrisposti non solo dal sostituto che effettua il conguaglio, ma anche, eventualmente, per precedenti rapporti intrattenuti con altri sostituti;
- ☐ sottrarre l'ammontare degli oneri deducibili trattenuti direttamente e di quelli che accetta di conguagliare;
- ☐ calcolare l'imposta lorda dovuta, applicando le aliquote progressive degli scaglioni di reddito in vigore dal 1/1/2025;
- ☐ riconoscere le detrazioni previste dagli articoli 12 e 13 del TUIR.

Dal confronto algebrico tra imposta netta complessivamente dovuta dal sostituto e la somma delle ritenute fiscali già operate nei vari periodi di corresponsione del compenso, possono derivare due situazioni di conguaglio tra loro alternative:

- **conguaglio a debito**, quando si determina per il dipendente un ulteriore debito di imposta che viene trattenuto e versato da parte del sostituto d'imposta datore di lavoro;
- **conguaglio a credito**, nel caso in cui il totale delle ritenute operate nel corso dell'anno superi l'imposta netta complessivamente dovuta; in tale caso il sostituto d'imposta provvederà a rimborsare al sostituto l'imposta trattenuta in eccedenza.

Richiesta applicazione aliquota più elevata

Con risoluzione n. 199/E del 30 novembre 2001, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità, già riconosciuta nella circolare n. 326/E/1997, che il sostituto d'imposta, su richiesta del sostituto, effettui una ritenuta con un'aliquota superiore rispetto a quella dovuta.

Tale procedura permette di evitare il pagamento di imposte troppo elevate al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Dalla richiesta, da parte del sostituto, dell'applicazione dell'aliquota superiore rispetto a quella dovuta, consegue l'effettuazione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto da parte del sostituto d'imposta senza restituzione del credito che deriverebbe dall'applicazione, sul reddito corrisposto, degli scaglioni annui di reddito previsti dall'art. 11 Tuir rispetto alla maggiore tassazione effettuata in corso d'anno a seguito della richiesta del dipendente. Tale comportamento va evidenziato anche nella Certificazione Unica.

UNO® Nella pagina Irpef dell'Anagrafica dipendente impostare il flag 'Applicazione maggiore ritenuta', impostando anche il relativo scaglione percentuale.

Redditi

Presenza reddito: ☒ Dipendente ☐ Pensione ☐ Lav. autonomo

Importo altri redditi per calcolo detrazioni:

Reddito presunto:

Reddito presunto dell'anno:

Oneri presunti dell'anno:

☒ Applicazione maggiore ritenuta 35.00

Conguaglio incapiente

Nell'ipotesi in cui, entro il 28 febbraio dell'anno successivo quello per il quale viene fatto il conguaglio, le retribuzioni siano insufficienti a subire il prelievo corrispondente al debito di fine anno, l'articolo 23, comma 3, del DPR 600/73 permette al dipendente di scegliere tra versare al sostituto l'importo delle ritenute ancora dovute ovvero autorizzarlo ad effettuare il prelievo dell'eccedenza d'imposta dovuta dalle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio 2026. In entrambe le ipotesi, la scelta del dipendente deve essere fatta per iscritto e, nel caso in cui venga effettuato il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al 28 febbraio 2026, sugli importi di cui è differito il pagamento (a decorrere dalle retribuzioni corrisposte nel mese di marzo) si applica l'interesse in ragione dello 0,5% mensile, da trattenere e versare nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce.

Nell'ipotesi opposta in cui, viceversa, il conguaglio del dipendente risulta a credito, il sostituto d'imposta è tenuto a restituire in ogni caso l'importo delle ritenute operate in misura maggiore sulle somme complessivamente corrisposte. All'atto della restituzione si origina un credito del sostituto d'imposta nei confronti dell'erario pari all'importo delle restituzioni fatte ai dipendenti. Nel modello F24 tale credito sarà recuperato con la modalità prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2014, utilizzandolo nel modello F24 con il codice "1627".

Conguaglio riepilogativo annuale

L'art. 23, comma 4, del DPR 600/1973 permette al dipendente di richiedere al datore di lavoro di tenere conto, in occasione del conguaglio di fine anno, dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti di lavoro.

La richiesta al nuovo datore di lavoro avviene mediante la consegna della certificazione unica (mod. CU) concernente i redditi di lavoro dipendente assimilati erogati da altri soggetti ovvero dichiarazione sostitutiva se il soggetto erogatore non è sostituto d'imposta. In occasione della consegna di tale certificazione, il sostituto comunica al sostituto d'imposta se, in ipotesi di incapienza della retribuzione rispetto alle ritenute complessive, intenda corrispondergli l'importo mancante ovvero se l'autorizza ad effettuare il prelievo sulle retribuzioni successive.

Con riferimento al conguaglio riepilogativo applicato in ipotesi di più rapporti di lavoro contestuali (es. due part-time) si rileva la mancanza di riferimenti normativi in proposito, anche se la tendenza dell'Amministrazione Finanziaria è quella di riconoscere tale possibilità.

UNO® Nell'Area Paghe si devono gestire i Progressivi Lavoro Precedente, inserendo periodi, imponibili, imposta lorda e netta, con eventuali addizionali regionali e comunali e Trattamenti Integrativi della retribuzione se erogati.

Personale: Progressivi Lavoro Precedente / Modifica

Generale Elenco

Dipendente: 0000002 Cognome e nome: ALBERTONI FRANCESCO Codice fiscale: LBRFNC70T19A794Y

Anno: 2025 Progr: 01

C.F. Azienda: 01906030166 Qualifica: 1 - Operaio ☒ Applica detrazioni Tipo passaggio: 8 - Compensi non continuativi conguagliati Durata del rapporto dal: 01-01-2025 al: 31-03-2025

Imponibile IRPEF netto: 4.560,00 Giorni detrazione: 90 Imposta lorda: 1.048,80 Detrazione lavoro dipendente: 350,00 Ulteriore detrazione DL 3/2020: Detrazione coniuge: Detrazione figli: Detrazione altri familiari: Detrazione erogazioni 2° livello: Detrazione oneri: Imposta netta: 698,80 Imp. Irpef erogazioni 2° livello: Imp. teorico produttività: Imp. applicato produttività: Credito famiglie numerose: Fringe benefit: Bonus DL 66/2014: TIR DL 3/2020:

Addizionali A.P. Regionale: Comunale: Addizionali A.C. Regionale: 0,00 Comunale: Acconto comunale: Imponibile add. IVS: Imponibile contributi sociali: Imp. decontribuito erogazioni 2° livello: Giorni malattia: Contributi dipendente: Contributi non dedotti: TFR destinato a fondo prev.: Contrib. previden. complementare: Assicurazioni contributi volontari: Spese sanitarie: Altri oneri detraibili: Contributi obbligatori: Altri oneri deducibili: Compenso lordo: Contributi INPS c/azienda: Contributi INPS c/dipendente: Contributi INAIL c/dipendente:

L'art.51 del TUIR, come già ricordato per i conguagli contributivi, prevede, per particolari erogazioni in natura e liberalità, limiti di esenzione che il sostituto d'imposta deve considerare in sede di conguaglio di fine anno. Pertanto, in caso di conguaglio riepilogativo, il sostituto d'imposta deve tener conto anche dell'ammontare di tali erogazioni concesse al dipendente dagli altri datori di lavoro così come risultano dalle certificazioni o attestazioni da questi ultimi rilasciati.

Conguaglio doppio rapporto

Se il medesimo lavoratore ha avuto un doppio rapporto di lavoro con l'azienda, il conguaglio che il datore di lavoro deve effettuare è necessariamente riepilogativo di entrambe i rapporti, e deve tener conto di tutte le somme che sono state erogate e delle imposte che sono state trattenute e versate indipendentemente dal rapporto di lavoro. Ci sarà un solo conguaglio, così come una sola Certificazione Unica e dichiarazione 770 del sostituto.

UNO[®] Per poter effettuare il conguaglio è quindi necessario inserire nei Progressivi Lavori Precedenti del secondo rapporto le somme e i valori relativi al primo rapporto.

Conguaglio Addizionali all'Irpef

Le operazioni di conguaglio di fine anno richiedono che, in tale sede, il sostituto consideri anche l'addizionale regionale e l'addizionale comunale all'Irpef.

Per i tributi addizionale all'Irpef regionale e comunale la data di riferimento del **domicilio fiscale** si riferisce al **1 gennaio dell'anno**.

Con riferimento alle addizionali, in occasione del conguaglio di fine anno, oltre all'aggiornamento del domicilio fiscale del contribuente sopra richiamato, occorre considerare le variazioni apportate alle aliquote nel corso del 2025, che con riferimento alle addizionali regionali. L'import delle addizionali regionali sarà effettuato contestualmente all'import delle addizionali comunali.

Addizionali Comunali

L'articolo 1, comma 11 del DL n. 138/2011 prevede la facoltà per i Comuni di stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate sulla base degli scaglioni di reddito nazionali, nel rispetto del principio di progressività. Per ogni scaglione deve essere prevista un'aliquota propria che si incrementa all'aumentare delle fasce di reddito.

La Legge n. 148/2011 ha stabilito che, in presenza di aliquota unica, le soglie di esenzione possono essere introdotte dai Comuni unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali al di sotto dei quali l'addizionale non è dovuta mentre, viceversa, l'addizionale si applicherà sull'intero reddito complessivo al superamento della soglia.

UNO[®] Prima di iniziare ad effettuare le operazioni di conguaglio è necessario aggiornare i dati delle addizionali regionali e comunali utilizzando la procedura di Import sotto descritta, che consente l'aggiornamento dei valori secondo il file predisposto dall'Amministrazione Finanziaria il 20 dicembre 2025.

E' necessario effettuare manualmente la verifica delle soglie di esenzione pubblicate sul sito ufficiale del ministero <http://www.finanze.it>.

Per procedere all'import delle addizionali è necessario seguire le seguenti modalità:

- 1) **Estrarre il file allegato ADDREGCOM.zip nella cartella licon\exe\expo**
- 2) **Da Menù Utility - Import Tabelle** selezionare i flags **'Addizionali Regionali'** e **'Addizionali Comunali (Excel)'**;
- 3) **Selezionare l'opzione Sovrascrivi a parità di codice;**
- 4) **Confermare con il comando F10 – Salva.**

Attenzione: per la buona riuscita delle operazioni di import Addizionali Comunali è necessario avere in licenza Microsoft Excel sul pc dal quale si effettua l'import.

Import Tabelle

ARCHIVI FISSI

- ☐ Regioni
- ☐ Province
- ☐ Comuni
- ☐ Cittadinanza
- ☐ Codici attività ATECO
- ☐ Codici DM10
- ☐ Elementi codici UniEMens
- ☐ Tabella assunzione / cessazione
- ☐ Eventi
- ☐ Qualifiche professionali
- ☐ Indennità Malattia c./INPS
- ☐ Indennità Maternità c./INPS
- ☐ Indennità Infortunio c./INAIL
- ☐ Minimali Massimali INPS
- ☐ Minimali Massimali INAIL
- ☐ Codici Cassa Edile
- ☐ Attività Cassa Edile
- ☐ Mansioni Cassa Edile
- ☐ Codici tributo F24
- ☐ Codici versamento F24
- ☐ Indici ISTAT
- ☐ IRPEF / Detrazioni
- ☒ Addizionali Regionali
- ☒ Addizionali Comunali (Excel)
- ☐ Tipo contribuzione
- ☐ Rapporti collaboratori
- ☐ Attività collaboratori
- ☐ Assicurazione collaboratori
- ☐ Codici sindacali/Contratti RS/Federazioni RS
- ☐ Tassi Silicosi / Asbestosi
- ☐ Codici retrib. parz. esenti INAIL
- ☐ Massimali C.I.G. / Solidarietà
- ☐ Voci / Massimali congedo straord.
- ☐ Tabelle ANF
- ☐ Nazionalità Cassa Edile
- ☐ Contributi Cassa Edile

ARCHIVI VARIABILI

- ☐ Enti Pubblici
- ☐ Centri Assistenza Fiscale
- ☐ Sindacati
- ☐ Contributi Sociali
- ☐ Contratti Collettivi
- ☐ Qualifiche
- ☐ Voci di calcolo
- ☐ Voci di calcolo comuni
- ☐ Voci di calcolo Assistenza Fiscale
- ☐ Voci di calcolo C.I.G. / Solidarietà

☒ Sovrascrivi informazioni a parità di codice

Seleziona Tutto Deseleziona Tutto

Operativamente, le addizionali regionali e comunali sono determinate all'atto delle operazioni di conguaglio e sono trattenute con criteri diversi a seconda della tipologia di conguaglio effettuato, di fine anno o di fine rapporto.

Nell'ipotesi di conguaglio di fine anno, l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 446/97, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera r) del D.Lgs. n. 506/99, prevede che l'importo di addizionale regionale risultante dalle operazioni di conguaglio venga trattenuto in un numero massimo di 11 quote di pari importo, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate e, comunque, non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. La disposizione non prevede l'applicazione di interessi sulle somme rateizzate.

L'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 360/1998 prevede che, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente, sia determinato l'acconto dell'addizionale comunale dovuta e che il relativo importo venga trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale comunale viene determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.

Pertanto i sostituti d'imposta nel corso del 2025 hanno dovuto trattenere l'addizionale comunale dovuta per il 2024 nonché l'acconto per il 2025. L'acconto dell'addizionale comunale dovuta per il 2025 è stato determinato dai sostituti d'imposta utilizzando l'aliquota fissata dal comune in cui il dipendente aveva il domicilio fiscale al 1 gennaio 2025.

UNO[®] Per la determinazione del saldo delle addizionali regionale e comunale vengono assunte le aliquote della regione e del comune nel quale il dipendente ha il proprio domicilio fiscale al 1/1/2025. Dalla procedura vengono quindi prelevati i codici della Regione di residenza e del Comune di residenza al 1/1 dell'anno corrente (Pagina Irpef 2025 - Anagrafica dipendente).

Anno	2025
2017	doc
2018	doc
2019	doc
2020	doc
2021	doc
2022	doc
2023	doc
2024	doc
2025	doc

Domicilio fiscale al 01/01 anno precedente

Comune: A794 Bergamo

Regione: 10 Lombardia

Domicilio fiscale al 01/01 anno corrente

Comune: A794 Bergamo

Regione: 10 Lombardia

☐ No calcolo acconto addizionale comunale all'Irpef

UNO Il domicilio fiscale del 01/01 anno corrente, in sede di passaggio anno, non viene prelevato dal domicilio fiscale al 01/01 anno corrente della Pagina Irpef, ma vengono in considerazione Comune e Regione presenti in **pagina Generale – Anagrafica dipendente**, che diventeranno il comune e la regione al 01/01 dell'anno corrente. Comune e regione riferibili al domicilio fiscale del 01/01 anno precedente sono invece prelevati dall'informazione di domicilio fiscale 01/01 anno corrente della Pagina Irpef dell'anno precedente.

Indirizzo: via A. Maj. 26	C.A.P.: 241xx
Località: A794 Bergamo	Provincia: BG Bergamo
Regione: 10 Lombardia	

Ai fini dell'applicazione di tale imposta, nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente, il sostituto d'imposta deve comprendere nel calcolo gli eventuali altri redditi corrisposti da altri soggetti che il sostituto abbia chiesto di conguagliare e, per i quali, sia, eventualmente, già stata applicata l'addizionale regionale in sede di conguaglio in corso d'anno. Evidentemente, in tale caso, il sostituto d'imposta dovrà tenere conto dell'addizionale regionale già trattenuta in occasione del conguaglio in corso d'anno.

UNO Il valore delle addizionali viene memorizzato **nei progressivi Irpef del dipendente relativamente al mese di dicembre 2025** nei campi addizionali regionali e comunali dovute anno corrente. In tale mese sono inserite anche le quote di rateizzazione, che l'utente può liberamente decidere di cambiare rispetto al valore di default contenuto nella Tabella IRPEF anno 2025.

IRPEF / Modifica

Generale Elenco

Anno: 2025

Nr. rate addizionali

Regionale: 11

Comunale: 11

Acconto comunale: 9

ADDIZIONALI ALL'IRPEF

Regionale

N° rate A.C.: 11

Versata A.P.:

Dovuta A.C.: 386,40

Versata A.C.:

Comunale

N° rate A.C.: 11

Versata A.P.:


Dovuta A.C.: 32,32

Versata A.C.:

UNO® Il valore dell'acconto della comunale viene viceversa inserito **nei Progressivi Irpef dell'anno 2026** nel mese di febbraio o di marzo (in funzione del principio di cassa o di competenza aziendale di cui all'anagrafica azienda) utilizzando la stessa aliquota deliberata dal comune l'anno precedente.

Acconto comunale	
N° rate A.C.:	9
Dovuta A.C.:	66,97
Versata A.C.:	

UNO® L'elenco dei comuni collegati ai singoli dipendenti è disponibile elaborando la stampa 'Codici Comuni/Regioni per conguaglio' presente nel menù Anagrafiche – Personale – Stampe.



La stampa consente la verifica, anche per ciascun dipendente, del comune associato, del tipo di prelievo fiscale (aliquota fissa o per scaglioni) e della presenza eventuale di soglie di esenzione che siano ricollegabili a situazioni soggettive del contribuente (es. soglia di esenzione riconducibile all'età anagrafica del dipendente).

Per i comuni con soglie di esenzione riconducibili a situazioni soggettive del contribuente, la stampa evidenziata, tramite un asterisco in concomitanza con il nominativo, la necessità di dover effettuare una specifica ricerca sul sito istituzionale del Ministero (www.finanze.gov.it) per capire se applicare o meno l'esenzione.

Particolare attenzione deve essere riservata a quei comuni che sono stati oggetto di fusione in corso d'anno, per i quali le aliquote fiscali risultano diversificate in funzione del comune di provenienza del contribuente.

Codici Comuni/Regioni per conguaglio

Data di stampa: 18-12-2025

Anno: 2025

☐ Dettaglia dipendenti
☒ Escludi rapporti risolti A.P.

LICON SOFTWARE spa

CODICI COMUNI/REGIONI PER CONGUAGLIO

Pag. 1

Anno: 2025

Comune	%	Esenzione	Regione	%
* A794 Bergamo			10 Lombardia	X
* C894 Cologno al Serio			10 Lombardia	X
* D221 Curno			10 Lombardia	X
* M334 VAL BREMBILLA			10 Lombardia	X
L404 Treviolo	0,800	18.000,00	03 Bolzano	X
I951 Stezzano	0,800	15.000,00	10 Lombardia	X
L404 Treviolo	0,800	18.000,00	10 Lombardia	X

Conguaglio per i collaboratori coordinati e continuativi

Le particolari modalità di corresponsione dei compensi ai titolari di redditi di collaborazione coordinata e continuativa (redditi assimilati al lavoro dipendente) possono avere comportato alcuni problemi in corso d'anno relativamente all'applicazione delle norme di determinazione dell'imponibile Irpef. A tale proposito si possono distinguere diverse situazioni:

a) Erogazione di compensi con cadenza periodica

Se il sostituto è stato in grado di preventivare l'ammontare complessivo dei compensi in denaro e in natura che avrebbe corrisposto al collaboratore coordinato e continuativo nel corso del periodo d'imposta e ha proceduto periodicamente al pagamento dei compensi, avrà provveduto per ciascun periodo di corresponsione del compenso, ad effettuare il cumulo di tutte le somme e i valori imponibili imputati al periodo stesso, secondo il criterio di cassa. Analogamente a quanto accade per la tassazione in corso d'anno dei redditi corrisposti ai lavoratori dipendenti, dalle imposte dovute per il periodo di paga saranno state sottratte le detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir. Entrambe le detrazioni saranno state rapportate al periodo di corresponsione del compenso e come reddito complessivo sarà stato considerato, salvo diversa indicazione del collaboratore, l'ammontare complessivo dei compensi che il sostituto avrebbe dovuto corrispondere al collaboratore nel corso dello stesso periodo d'imposta.

b) Erogazione del compenso in unica soluzione

Se il sostituto d'imposta ha corrisposto il compenso in un'unica soluzione nel corso del periodo d'imposta, per la tassazione dello stesso avrà attribuito le detrazioni spettanti commisurandole all'intero ammontare del compenso. Infatti, nell'ipotesi considerata, non è necessario fare una proiezione dei compensi per periodo d'imposta in quanto le detrazioni saranno state attribuite interamente al momento dell'effettuazione delle ritenute senza alcun ragguaglio al periodo di paga.

c) Erogazione del compenso in più soluzioni con cadenza variabile

Qualora il committente abbia proceduto ad una pluralità di pagamenti nel corso del periodo d'imposta, ma non sia stato in grado di conoscere in via presuntiva l'ammontare complessivo degli stessi per periodo d'imposta, avrà applicato la ritenuta, sulla base delle aliquote progressive per scaglioni, all'atto dell'effettuazione di ciascuno dei pagamenti. In questo caso, non sarà stato effettuato alcun ragguaglio per determinare gli scaglioni di riferimento. Il committente sulla base delle disposizioni vigenti, avrà applicato le detrazioni di cui all'art. 12 e all'art. 13 del TUIR, fin dalla corresponsione del primo compenso, commisurandole all'ammontare erogato. In occasione della corresponsione degli ulteriori compensi in corso d'anno, il sostituto avrà rideterminato le detrazioni spettanti sulla base del nuovo reddito complessivo provvedendo ad adeguare le ritenute. Tali modalità di effettuazione delle ritenute dovranno essere state osservate dal committente anche nell'ipotesi in cui sia stato in grado di conoscere preventivamente l'ammontare complessivo dei compensi che doveva corrispondere nel periodo d'imposta, ma non abbia proceduto al pagamento con cadenze periodiche determinate. In tale caso, l'attribuzione delle detrazioni cui all'articolo 12 e quella dell'articolo 13, saranno state applicate fin dalla corresponsione del primo compenso commisurandole all'ammontare complessivo degli emolumenti che si presumeva sarebbero stati corrisposti nel corso del periodo d'imposta.

Poiché i pagamenti non sono stati effettuati con cadenze periodiche determinate, le detrazioni non possono essere state ragguagliate al periodo di paga e, pertanto, saranno state attribuite integralmente fin dalla corresponsione del primo compenso.

uno® Solo per l'ipotesi di erogazione del compenso in più soluzioni con cadenza variabile o della soluzione con compenso in unica soluzione, la **pagina Irpef dell'anagrafica dipendente** deve avere attivo il flag **Conguaglio Progressivo co.co.co..**

Detrazioni

Applicazione mensile: Applicazione periodo lavoro

Modalità conguaglio: Applicazione periodo lavoro

☒ Conguaglio progressivo Co.Co.Co.

☒ Conguaglio progressivo addizionali

uno® Esiste la possibilità anche di effettuare il conguaglio delle addizionali regionali e comunali in modo progressivo, ovvero la possibilità di effettuare un conguaglio che oltre al calcolo delle predette addizionali provveda al contestuale versamento in F24. Ciò si potrebbe rendere necessario quando esiste incertezza sull'erogazione di altri compensi nell'anno successivo. Se mancassero risulta impossibile effettuare il recupero delle predette quote, che devono di conseguenza essere versate autonomamente dal collaboratore.

Modalità e termini di versamento delle ritenute

Per il versamento delle ritenute scaturenti dalle operazioni di conguaglio operate nel mese di dicembre si deve utilizzare l'ordinario **codice tributo 1001**, previsto per le ritenute operate sulle retribuzioni erogate negli ordinari periodi di paga e sulle mensilità aggiuntive.

Il **codice 3802** va utilizzato per il versamento dell'addizionale regionale in undicesimi nell'anno seguente, a partire da gennaio 2025, utilizzando il codice regione e come anno di riferimento il 2024.

Per il versamento dell'addizionale comunale rateizzata, il sostituto d'imposta dovrà utilizzare, a partire da gennaio 2025, il **codice tributo 3848**, sempre con anno di riferimento 2024. Il codice per il comune è quello identificato catastale. Per il versamento dell'addizionale comunale in acconto è invece necessario utilizzare il **codice tributo 3847** con riferimento all'anno 2025 e al mese di trattenuta.

Il recupero del Bonus /Ulteriore Detrazione L. 207/2024 avviene con il **codice tributo 1704**. Per il versamento relativo al dicembre 2025, indipendentemente se trattasi di recupero in unica soluzione o della prima di otto rate, si deve indicare come periodo di riferimento "12/2025", mentre per il recupero delle ulteriori nove rate nel 2026 si deve indicare come periodo di riferimento il mese in cui è avvenuto il recupero, ma l'anno a cui si riferisce il conguaglio ("01/2025", "02/2025", ecc.).

UNO® Per poter effettuare il recupero rateale del Bonus L.207/2024 / Ulteriore Detrazione nel 2026, la procedura utilizza specifiche voci di calcolo che andrà ad inserire automaticamente nei cedolini da gennaio a settembre 2026.

La voce di calcolo utilizzata è quella inserita in Tabella Voci di calcolo comuni nel campo "Recupero rate A.P."

Voci di calcolo comuni / Modifica

Generale TIR - Ulteriore detraz. DL. 3/2020 Bonus - Ulteriore detraz. L. 207/2024 Bonus Obsolete Elenco

Bonus esente L. 207/2024

Conguaglio a debito:	BON.31	BONUS L. 207/2024 - CONGUAGLIO A DEBITO
Recupero:	BON.32	BONUS L. 207/2024 - RECUPERO A.C.
Recupero manuale:	BON.33	BONUS L. 207/2024 - RECUPERO MANUALE
Recupero rate A.P.:	BON.34	BONUS L. 207/2024 - RECUPERO RATE A.P.

Ulteriore detrazione L. 207/2024

Applicazione:	UDE.06	ULTERIORE DETRAZIONE L. 207/2024 - SPETTANTE MESE
Conguaglio:	UDE.07	ULTERIORE DETRAZIONE L. 207/2024 - CONGUAGLIO
Recupero:	UDE.08	ULTERIORE DETRAZIONE L. 207/2024 - RECUPERO
Recupero manuale:	UDE.09	ULTERIORE DETRAZIONE L.207/2024 - RECUPERO MANUALE

Il contenuto della voce di calcolo BON.34 denominata "Bonus L. 207/2024 – Recupero Rate A.P.", agganciata al codice tributo "1704" con attivazione del flag "Anno riferimento precedente", è il seguente:

Il recupero del Trattamento Integrativo DL 3/2020 avviene con il **codice tributo 1701**. Per il versamento relativo al dicembre 2025, indipendentemente se trattasi di recupero in unica soluzione o della prima di otto rate, si deve indicare come periodo di riferimento "12/2025", mentre per il recupero delle ulteriori sette rate nel 2026 si deve indicare come periodo di riferimento il mese in cui è avvenuto il recupero, ma l'anno a cui si riferisce il conguaglio ("01/2025", "02/2025", ecc.).

Nel caso in cui il dipendente cessasse il proprio rapporto di lavoro, le rate rimanenti verranno recuperate in unica soluzione.

UNO[®] Per poter effettuare il recupero rateale del Trattamento Integrativo nel 2026, la procedura utilizza una specifica voce di calcolo che andrà ad inserire automaticamente nei cedolini da gennaio a luglio 2026.

La voce di calcolo utilizzata è quella inserita in Tabella Voci di calcolo comuni nel campo "Recupero rate A.P."

Voci di calcolo comuni / Modifica

Generale TIR - Ulteriore detraz. DL. 3/2020 Bonus famiglie Bonus Obsolete Elenco

TIR DL. 3/2020

Conguaglio a debito: TIR.01 TIR - CONGUAGLIO A DEBITO

Recupero: TIR.02 TIR - RECUPERO A.C.

Recupero manuale: TIR.03 TIR - RECUPERO MANUALE

Recupero rate A.P.: TIR.04 TIR - RECUPERO RATE A.P.

Il contenuto della voce di calcolo TIR.04 denominata "TIR – RIMBORSO RATE A.P.", agganciata al codice tributo "1701" con attivazione del flag "Anno riferimento precedente", è il seguente:

Voci di calcolo / Modifica

Generale Contributi Conto contabile Elenco

Codice: TIR.04 Descrizione: TIR - RIMBORSO RATE A.P. Copia voce di calcolo

% Maggiorazione: 100,000 Tipo calcolo: Trattenute ☐ Emolumento di produttività ☒ Stampa cedolino

Tipo voce: ☐ Ore/gg per Base ☒ Solo importo ☐ Ore/gg Base ed Importo manuali

Proponi base: ☒ Nulla ☐ Retribuzione ☐ Imponibile Contrib. Sociali ☐ Imponibile IRPEF ☐ Imponibile Cassa Edile ☐ Assegno Nucleo Familiare ☐ Valore automatico

Arrotond. ore/gg.: Arrotond. Importo:

Ferie/Permessi/Ratei/BNC: Tipo ore cassa edile: T.F.R.:

F24 Codice tributo: 1701 Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo art. 1, c. 4, DL. 3/2020 ☒ Anno riferimento precedente

Percentuali Contributi sociali: IRPEF: Casse Edile: T.F.R.: ☐ Rateo Costo:

Opzioni ☐ Separazione imponibili IRPEF ☐ Tassazione Separata ☐ Imponibile malattia ☐ Ripartizione part-time ☒ Somma al totale lordo ☐ Imponibile solidarietà % ☐ Erogazioni variabili decontribuibili ☐ Sgravio contributivo ☐ Sgravio fiscale

Voci di calcolo / Modifica

Generale Contributi Conto contabile Elenco

Codice: TIR.04 Descrizione: TIR - RIMBORSO RATE A.P.

☒ Utilizza conto diverso da salari e stipendi

Conto contabile: 2404005 ERARIO C/RITENUTE DIPENDENTI - COLLABORATORI

Dirigenti industria: trattamento minimo complessivo di garanzia

Il rinnovo contrattuale previsto con Accordo 13 novembre 2024 tra Confindustria e Federmanager valevole per il periodo dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, ha confermato l'istituto del Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia (TMCG) per i Dirigenti del comparto industriale.

Nel mese di dicembre 2025 occorre effettuare il conguaglio tra il TMCG dovuto al dirigente e il trattamento effettivamente erogato. Come previsto dall'accordo di cui in premessa, la dinamica retributiva dei dirigenti del settore industria, non è più legata alla crescita dei minimi tabellari, ma al rapporto diretto tra impresa e dirigente, lasciando alla contrattazione collettiva la sola previsione di un trattamento minimo complessivo di garanzia annuo.

Il trattamento minimo complessivo di garanzia da assumere come parametro al 31 dicembre 2025, per i dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015, è stabilito in **80.000,00 euro**.

Il livello di TMCG pari a 80.000 euro viene riconosciuto anche a tutti i dirigenti che, al 1° gennaio 2016, abbiano maturato una anzianità di servizio nella qualifica e nell'azienda pari o inferiore ai dodici mesi.

Per i dirigenti che abbiano maturato nell'azienda, con la qualifica di dirigente, una anzianità superiore ai dodici mesi alla data del 1° gennaio 2016, il parametro di TMCG, a valere dall'anno 2015, sarà determinato aumentando il TMCG pari a 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondato a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio, nell'azienda e con la qualifica di dirigente, maturata alla già indicata data del 1° gennaio 2015.

La determinazione dell'anzianità di servizio si computa in relazione ai mesi di servizio prestati, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Per effetto del meccanismo descritto, il valore del TMCG per i dirigenti con oltre 6 anni di anzianità al 1 gennaio 2015 non può superare l'importo di € 80.000.

Ai fini del confronto tra il TMCG e il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente, alcuni elementi retributivi devono essere presi in considerazione, mentre altri devono essere esclusi.

In particolare devono essere conteggiati:

1. minimo contrattuale;
2. importo ex elemento di maggiorazione;
3. aumenti di anzianità;
4. superminimi e/o assegni *ad personam*;
5. tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no.

Gli elementi da non conteggiare sono:

1. compensi di importo variabile collegati a indici e/o risultati concordati individualmente e/o collettivamente;
2. le gratifiche *una tantum*;
3. importo per rimborso spese non documentabili.

Se dal confronto tra gli elementi da conteggiare e il TMCG scaturisce un credito a favore del dipendente, nel senso che la retribuzione effettivamente corrisposta al dirigente è inferiore al TMCG, il datore di lavoro dovrà corrispondere la differenza attraverso l'erogazione di un importo *una tantum* a titolo di adeguamento al TMCG. Tale importo è considerato utile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto.

Previndai: contributo aziendale minimo annuo

Dal 1 gennaio 2010 esiste un livello minimo di contribuzione Previndai a carico dell'azienda in favore dei Dirigenti con anzianità superiore ai 6 anni. L'accordo del 13 novembre 2024 tra Confindustria e Federmanager ha parzialmente rivisto l'istituto della contribuzione minima.

L'Accordo del 13 novembre 2024 tra Confindustria e Federmanager di rinnovo del CCNL per i Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (v. circolare lavoro 1/2025/ter), per quanto concerne la previdenza complementare, con **decorrenza in via generale dal 1 gennaio 2025**, ha stabilito:

- innalzamento del **massimale contributivo** annuo da 180.000 a 200.000 euro;
- fermo restando l'aliquota contributiva complessiva dell'8% (di cui 6% a carico azienda e 2% a carico dirigente), rimane fermo il **principio di flessibilità** con facoltà dell'impresa, previo accordo con il dirigente, di farsi carico di una quota superiore fino al 7%, rimanendo a carico del dirigente un contributo comunque minimo dell'1%.

Per il 2025 è confermato un livello minimo di contribuzione a carico dell'azienda di **4.800 euro**, indipendentemente dall'anzianità di servizio.

Le quote di contribuzione integrative necessarie per raggiungere la quota minima a carico azienda di euro 4.800 saranno versate al Fondo, unitamente alla contribuzione del quarto trimestre di ogni anno, ovvero a quella del trimestre nel quale ricade la cessazione, se precedente.

Il livello minimo dovrà essere riproporzionato per dodicesimi, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore, nei casi in cui l'obbligo al rispetto del minimo stesso non coinvolga l'intero anno. In particolare, qualora si verifichi in corso d'anno:

1. **l'adesione a Previndai/la cessazione del rapporto di lavoro:** la misura del livello minimo va riproporzionata ai mesi di obbligo contributivo. Analogamente si opererà in caso di scelta del dirigente, già conferitore di solo Tfr, di versare anche la contribuzione minima a proprio carico contrattualmente prevista;
2. **un periodo di aspettativa non retribuita:** la misura di livello minimo va riproporzionata ai soli mesi retribuiti.

All'importo minimo come sopra individuato, va sottratto il contributo maturato per lo stesso periodo (quello determinato applicando l'aliquota contributiva percentuale sulla retribuzione utile ai fini del Tfr, includendo la contribuzione aggiuntiva aziendale, se presente); l'eventuale differenza positiva determina il conguaglio da effettuare.

uno[®] *Nell'ipotesi di conguaglio si deve intervenire direttamente nella **tabella Contributi Sociali** e inserire a forfait la quota a carico azienda da versare per raggiungere il minimo contributivo annuo, con l'accortezza, per il trimestre in oggetto, di togliere la percentuale di contribuzione a carico azienda, onde evitare una doppia imposizione.*

*Per una corretta memorizzazione, nei **progressivi C.S.**, della quota Previndai inserita a forfait nella tabella C.S., quest'ultima deve essere agganciata ad un numero colonna del contributo Previndai calcolato in percentuale (es. N.C. 4).*

Contributi sociali / Modifica

Generale Info DM10 Elenco

Codice: 000003

Descrizione: DIRIGENTI INDUSTRIA in genere oltre 15 dipendenti

Descrizione	IVS	Add. IVS	Tipo calcolo	Base di calcolo	Percentuale o Valore Totale	Valore Dipendente	N.C.	Ente	Contributi Solidarietà %	Ente Versamento
ALTRI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	3,150		1			
I.V.S.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	33,000	9,190	1			
ADD IVS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	%	Imponibile C.S.	1,000	1,000	1			
PREVINDAI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	%	Retrib. utile T.F.R.	2,000	2,000	2	0000007	PREVINDAI PREVINDAPI VECCHI	10,000
FASI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Forfait	Imponibile C.S.	275,898	93,338	3	0000008	FASI	10,000
PREVINDAI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Forfait	Imponibile C.S.	1,724,930		4	0000007	PREVINDAI PREVINDAPI VECCHI	10,000

38,150 11,190 Ente contr. sol:

Contributo addizionale NASpl Ordinario: 1,400
Incremento per rinnovo:

Fondo garanzia TFR: 0,400

Nell'esempio l'importo a forfait pari a 1.724,93 €, è stato determinato sottraendo dalla contribuzione minima di 4.800 € la somma dei contributi c/azienda già versati a Previndai, prelevata dai **progressivi contributi sociali** del dipendente, più il contributo Previndai c/azienda riferito alla 13esima mensilità pari a un importo imponibile di euro 4.043 ($4.800 - 2.832,49 - 242,58 = 1.724,93$).

Anno 2025 Mese Anno

TOTALI ANNO

Imponibile sociale: 46.724,00
Imponibile non arrotondato: 46.726,01
Imponibile solidarietà:
Contributi INPS c/dip.: 4.298,69
Contributi INPS c/az.: 12.596,78
Netto in busta: 28.228,00
Contr. solidarietà c/az.:
Imponibile totale: 46.525,13

Ore: 1903,0 Giorni: 286 Settimane: 48

Ente	Contrib. c/dip.	Contrib. c/az.
0000007 PREVINDAI PREVINDAPI VECCHI	944,15	2.832,49
0000008 FASI	1.026,63	1.998,37
0000038 FASI Pensionati non deducibile		1.466,63

FASI: Fondo assistenza sanitaria integrativa dirigenti

Il "Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa", FASI, opera ai fini assistenziali a favore dei dirigenti, basandosi su specifici Regolamenti, Statuto, Tariffario e Piani Sanitari.

Lo scopo del FASI è di distribuire ai dirigenti aventi i requisiti, prestazioni integrative di assistenza socio-sanitaria rientrando nell'ambito dei Fondi di assistenza sanitaria integrativa di cui all'art. 51 comma II Lettera a) del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).

I **contributi aziendali** da versare al FASI sono:

1. **Aziende che utilizzano il Fasi per l'assistenza sanitaria dei Dirigenti in servizio**
 - **€ 545,00 trimestrali** (€ 2.180,00 annuali) per ciascun Dirigente in servizio iscritto al Fondo (art. F del Regolamento);
 - **€ 400,00 trimestrali** (€ 1.600,00 annuali) per ciascun Dirigente alle dipendenze anche se non iscritto al Fondo (art. G del Regolamento). Questo contributo serve al mantenimento delle garanzie assistenziali a favore dei dirigenti pensionati.
2. **Aziende che utilizzano un fondo sostitutivo (già iscritte al Fasi al 1° gennaio 2019)**
 - **€ 625,00 trimestrali** (€ 2.500,00 annuali) per ciascun Dirigente alle dipendenze, anche se non iscritto al Fondo (art. G del Regolamento).
3. **Aziende i cui Dirigenti in servizio sono già iscritti al Fasi alla data di risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso**
 - **€ 545,00 trimestrali** (€ 2.180,00 annuali) a partire dal trimestre successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e fino alla scadenza del trimestre in cui termina il periodo coperto dall'indennità (art. F del Regolamento), solo per Dirigenti iscritti al Fasi alla data di cessazione.
N.B.: per questa tipologia di iscrizione non è dovuto il contributo per i Dirigenti di cui all'art. G del Regolamento. Il Dirigente deve comunicare al Fasi, entro due mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, la volontà di mantenere l'iscrizione al Fondo, informando contestualmente l'Azienda per gli adempimenti contributivi trimestrali.

I **contributi a carico dei dirigenti** da versare al FASI sono:

- a. **Dirigenti in servizio iscritti al Fasi**
 - **€ 280,00 trimestrali** (€ 1.120,00 annuali) per ciascun Dirigente in servizio iscritto;
 - **€ 510,00 trimestrali** (€ 2.040,00 annuali) per ciascun genitore a carico iscritto (art. H del Regolamento).
- b. **Dirigenti iscritti che abbiano cessato il rapporto di lavoro con il riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso, limitatamente a tale periodo**
 - **€ 280,00 trimestrali** (€ 1.120,00 annuali) per ciascun Dirigente che richieda di mantenere l'iscrizione al Fondo durante il periodo coperto dall'indennità, con inizio dalla fine del trimestre nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro e sino alla scadenza del trimestre nel corso del quale ha avuto fine il periodo coperto dall'indennità, indipendentemente dal numero dei familiari assistiti (con esclusione dei genitori a carico iscritti);
 - **€ 510,00 trimestrali** (€ 2.040,00 annuali) per ciascun genitore a carico iscritto.

L'importo che l'Azienda, in concorso o meno con il dirigente, versa al Fondo, **nei limiti del massimale di € 3.615,20 annui**, non concorre alla formazione del reddito per il lavoratore.

Con riferimento al Contributo versato dalle aziende a favore dei dirigenti pensionati, ma parametrato al numero dei dirigenti in forza, L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale contributo, non essendo riferibile alla posizione del singolo dipendente pensionato, e quindi non potendo esserci un collegamento tra il versamento e la posizione del dirigente, non è deducibile.

Alla luce del chiarimento di cui sopra, la quota destinata all'assistenza dei dirigenti pensionati, non deve quindi essere inserita nei contributi da collegare al Fondo FASI, in quanto questi ultimi sono oggetto di deduzione fiscale

UNO[®] Verificare gli importi versati e trattenuti in corso d'anno del Fondo FASI per il 2025. In particolare dovranno essere versati i contributi di:

- **545 euro trimestrali c/azienda (euro 181,67 mensili)**
- **280 euro c/dirigente (euro 93,33 mensili)**

Rivalutazione TFR: coeff. di novembre 2025

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 novembre 2025 e il 14 dicembre 2025 è pari a 121,3.

In Area Paghe inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese NOVEMBRE dell'anno 2025.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti e i migliori AUGURI di BUON ANNO.

Davide Conti
conti@licon.it

